



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 460

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 8 giugno 2011

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 6

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza » 10

4^a - Difesa:

Plenaria » 11

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 16

Plenaria (pomeridiana) » 18

6^a - Finanze e tesoro:

Comitato ristretto » 25

Sottocommissione per i pareri » 25

Ufficio di Presidenza » 26

Plenaria » 26

7^a - Istruzione:

Plenaria » 28

Ufficio di Presidenza (antimeridiana) » 34

Ufficio di Presidenza (pomeridiana) » 35

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 36

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	41
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Comitato ristretto</i>	»	44
<i>Plenaria</i>	»	44
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	48
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	52
Commissione straordinaria		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani	<i>Pag.</i>	56
Commissioni bicamerali		
Per la sicurezza della Repubblica	<i>Pag.</i>	60
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	61
Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito	<i>Pag.</i>	91
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	93

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 8 giugno 2011

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (n. 357)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 19 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BERSELLI nel prendere atto della impossibilità di raggiungere il prescritto numero legale per l'esame dell'Atto di Governo in titolo, apprezate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 giugno 2011

Plenaria

292^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUL PARERE RESO DALLA COMMISSIONE BILANCIO IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

Il PRESIDENTE osserva che il parere reso dalla Commissione bilancio sugli articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 2156 introduce nella prassi del Senato un elemento di novità sul quale è opportuna una riflessione attenta: infatti, è condivisibile l'esigenza di non dare luogo a «una produzione legislativa disorganica e disallineata rispetto al processo di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili previsto sia dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale sia dalla legge n. 196 del 2009 sulla contabilità pubblica». Viceversa, sembra meno persuasiva la qualificazione, enunciata nello stesso parere, di disegni di legge come il n. 2156 e, ancor più nella specifica materia in questione, del disegno di legge n. 2259 («Carta delle autonomie») come «provvedimenti *omnibus*». Al riguardo, osserva che il disegno di legge sulla corruzione ha certamente una sua coerenza di materia, mentre il disegno di legge n. 2259 è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, e dunque provvisto di un «contenuto proprio» per natura originaria e successive verifiche parlamentari, compiute in questo caso dalla Camera dei deputati, dove è stato discusso e approvato in prima lettura, che comportano una valutazione an-

che in termini di coerenza interna, dunque l'opposto stesso di ciò che comunemente s'intende per provvedimento *omnibus*.

Quanto alla motivazione più specifica, sotto l'aspetto di competenza propria della Commissione bilancio, ovvero il riferimento all'articolo 81 della Costituzione, che produce i ben noti e rilevanti effetti procedurali, si chiede se nel caso in esame essa sia del tutto pertinente perché dalle disposizioni degli articoli 7 e 8 deriverebbero «nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrata, (...) con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria».

Sottolinea che i buoni risultati di coordinamento nella produzione legislativa, ai quali la Commissione affari costituzionali attribuisce la massima rilevanza, anche nella sua cospicua attività consultiva, sono realizzabili più efficacemente con il concorso attivo di tutti gli organi parlamentari. Tuttavia, forse, non dovrebbero essere assunti quale presupposto per valutazioni che hanno, invece, motivazioni diverse ed effetti ulteriori, come quelle, proprie della 5^a Commissione, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE REFERENTE

(272) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

(278) Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(308) CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(344) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale

(760) SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale

(1039) D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

– e petizione n. 313 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2010.

Il relatore SAIA (*CN-Io Sud*), anche a nome dell'altro relatore Barbolini, ricorda che l'esame ha subito una lunga pausa in attesa del parere della Commissione bilancio, la quale, a sua volta, aveva richiesto al Go-

verno la relazione tecnica. Tale documento è stato trasmesso il 19 gennaio scorso e contiene alcune segnalazioni da parte della Ragioneria dello Stato in merito a due articoli del testo unificato proposto dai relatori che potrebbero essere soddisfatte con appositi emendamenti. In realtà, si tratta di un difetto di copertura finanziaria che non investe l'intero provvedimento – come è stato sostenuto – ma solo limitate disposizioni.

Ciò premesso, tenuto conto dell'attesa delle categorie interessate e dei sindaci, ritiene che l'esame debba senz'altro proseguire con la trattazione degli emendamenti, mentre la Commissione bilancio, sulla base degli elementi informativi acquisiti, potrà esprimere il proprio avviso. Ricorda che il Ministro dell'interno, in un recente incontro con alcuni sindaci, ha manifestato l'auspicio che almeno alcune disposizioni contenute nel testo unificato siano adottate al più presto, se necessario introducendole in un decreto-legge che il Governo si accinge ad emanare. Tuttavia, a suo avviso, è preferibile accelerare l'*iter* delle iniziative legislative parlamentari, che già si trova in una fase avanzata.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Saia per la puntuale illustrazione dello stato dell'*iter* e osserva che, in mancanza di un pronunciamento della Commissione bilancio, si potrebbe comunque proseguire l'esame, già dalla prossima settimana, con la votazione degli emendamenti riservandosi di adottare le opportune correzioni in sede di coordinamento in caso di successivi pareri formulati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MANTOVANO conferma l'interesse del Governo per una tempestiva approvazione del provvedimento. A tal fine, osserva che alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla contrattazione e alla previdenza del personale della polizia locale, erano state segnalate anche dal Governo ai fini di una possibile riconsiderazione in altra sede, non solo per motivi di copertura finanziaria.

Con riguardo alle dichiarazioni del Ministro dell'interno riferito dal relatore, precisa che il Governo intende adottare un provvedimento in materia di sicurezza urbana, anche al fine di ripristinare lo strumento delle ordinanze del sindaco a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale, che tuttavia non ha censurato le disposizioni che le avevano introdotte sotto il profilo contenutistico bensì solo per vizi attinenti alle fonti di regolazione. La ripresa dell'esame dei disegni di legge in materia di polizia locale rappresenta un elemento importante che il Governo terrà in considerazione, ritenendo comunque preferibile che la trattazione proceda e si concluda sulle iniziative parlamentari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli «steward» nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante organizzazione e servizi degli *steward* negli impianti sportivi (n. 360)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, condivide la relazione illustrativa svolta dal relatore senatore Saltamartini nella seduta precedente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già anticipata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 8 giugno 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 57

*Presidenza del Presidente
BERSELLI*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,30

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI,
DELL'ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA, DEL CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, DELL'UNIONE
NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AV-
VOCATI CIVILISTI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2329
E 2534*

DIFESA (4^a)

Mercoledì 8 giugno 2011

Plenaria**211^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

In apertura di seduta il presidente CANTONI rende noto che la seduta di Aula di oggi pomeriggio è stata anticipata alle ore 15. In quella sede avrà luogo, altresì, l'informativa del Governo sui recenti attentati in Libano e in Afghanistan che hanno coinvolto militari italiani.

Pertanto, la seduta della Commissione, già convocata per le ore 15,15, non avrà più luogo.

IN SEDE REFERENTE

(162) RAMPONI. – *Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria*

(168) RAMPONI. – *Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio scorso.

Il presidente CANTONI ricorda che alla scadenza del termine, fissato per le ore 17 dello scorso 27 maggio, risultano presentati quattro emenda-

menti (*pubblicati in allegato*) al disegno di legge n. 168, assunto a testo base per il prosieguo dei lavori.

Il relatore TORRI (*LNP*) illustra quindi gli emendamenti 1.1 e 2.2, recanti la sua firma, rilevando che le proposte mirano ad adeguare il testo del disegno di legge alla mutata realtà normativa.

Osserva quindi che l'emendamento 2.1 a firma del senatore Ramponi, appare di tenore simile alla proposta 2.2 da lui presentata.

Il sottosegretario COSSIGA esprime un avviso sostanzialmente favorevole sugli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.2. Relativamente alla proposta 1.2 si rimette invece alle valutazioni che la Commissione riterrà di formulare al riguardo.

Da un punto di vista tecnico, osserva quindi che la copertura finanziaria prevista dalla proposta 2.1 potrebbe risultare non adeguata, insistendo su di un fondo attualmente sottoalimentato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1462) RAMPONI. – *Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa*

(1470) RAMPONI. – *Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa*

(1517) PEGORER ed altri. – *Disposizioni per l'incremento della capacità funzionale dei gruppi del Genio campale delle Forze armate*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 marzo scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver riepilogato l'*iter* dei provvedimenti in titolo, osserva che, al termine della discussione generale, la Commissione potrebbe deliberare la costituzione di un Comitato ristretto, onde pervenire ad un testo unificato da assumere a base dei lavori.

In tale ambito, potrebbe altresì aver luogo –in sede informale– l'audizione delle rappresentanze sindacali, dalle stesse sollecitata.

Il relatore CARRARA (*CN-Io Sud*) invita la Commissione a valutare attentamente l'opportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, anche alla luce degli elementi di criticità sottolineati dal Direttore generale del Lavoro e del Demanio e dal Direttore generale del personale civile della Difesa nelle sedute, rispettivamente, del 6 e del 19 aprile.

Il senatore PEGORER (*PD*) non condivide quanto poc'anzi rappresentato dal relatore, insistendo per contro sull'opportunità sia di costituire

un apposito Comitato ristretto, sia di ascoltare le rappresentanze sindacali, che potrebbero fornire preziosi elementi conoscitivi sulla tematica.

Il sottosegretario COSSIGA invita a tenere conto, anche nell'individuazione dei soggetti da udire, delle rilevanti diversità, a livello contenutistico, tra il disegno di legge n. 1462 (di carattere generale), ed i disegni di legge nn. 1470 e 1517 (che prendono in considerazione i soli lavoratori del Genio campale).

Ad avviso del senatore TORRI (*LNP*), l'effettuazione di due separate audizioni (l'una di rappresentanti dei tre sindacati confederali e l'altra di esponenti delle altre sigle), potrebbe rappresentare un'efficace soluzione al fine di ottenere elementi conoscitivi puntuali e di rilievo.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato chiusa la discussione generale, la Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, composto da un rappresentante per Gruppo, ai fini dell'effettuazione delle audizioni che si riterranno opportune e della eventuale elaborazione di un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TORRI (*LNP*) propone l'effettuazione di una visita presso la sede di Roma del Corpo militare della Croce rossa.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 168**Art. 1.****1.1**TORRI, *Relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare)*

1. All'articolo 1866 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1983 e con produzione dei relativi benefici economici a partire dal 1° gennaio 2008, il trattamento di quiescenza del periodo di ausiliaria è determinato includendo, oltre a quanto previsto dal comma 1, anche l'idennità di ausiliaria di cui all'articolo 1870."».

1.2

PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1, dell'articolo 1866 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092" aggiungere infine le seguenti ", ivi compresa l'idennità di ausiliaria di cui al successivo articolo 1870";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma "1-*bis*. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare, ai sensi del comma 20, dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono attivate

e concluse entro il 31 dicembre 2011 le procedure di negoziazione e di concertazione."».

Art. 2.

2.1

RAMPONI

Al comma 1, sostituire le parole «42.222.000» con le seguenti: «50.865.000», le parole «2008-2010» con le seguenti: «2011-2013», e la parola «2008» con la seguente: «2011».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'articolo 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera l) e dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.».

2.2

TORRI, *Relatore*

Al comma 1, sostituire le parole «2008-2010» con le seguenti: «2011-2013», e la parola «2008» con la seguente: «2011».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'articolo 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera l) e dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 8 giugno 2011

Plenaria

532^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti fino all'articolo 7 e che pertanto si riprenderà con gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo la medesima disposizione.

Si sofferma, quindi, sulle proposte emendative 7.0.251 e 7.0.253, proponendo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul primo emendamento e una valutazione non ostativa sul secondo.

Il senatore MORANDO (*PD*) si sofferma sull'emendamento 7.0.252, rilevando come esso non solo intervenga sulla disciplina di contratti in essere, ma tenda altresì a limitare la capacità d'agire degli enti locali.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) esprime un giudizio di forte perplessità sull'emendamento 7.0.252, con particolare riferimento alla parte relativa alla risoluzione dei contratti stipulati dagli enti locali.

Il PRESIDENTE ritiene che sull'emendamento 7.0.252 vada formulato un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In merito, invece, all'emendamento 7.0.254, ritiene che il medesimo non sia censurabile con un richiamo all'articolo 81 della Costituzione, dal momento che esso modifica l'apparato sanzionatorio previsto da una disposizione del decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il senatore LUSI (*PD*) reputa, invece, che sull'emendamento da ultimo citato dal Presidente la Commissione debba valutare l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'approvazione della proposta emendativa ridurrebbe le fattispecie di reato aggredibili con sanzioni pecuniarie.

Il PRESIDENTE rileva come le proposte emendative incidenti sugli apparati sanzionatori siano difficilmente suscettibili di una censura basata sul mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, considerato, peraltro, che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, essendo fortemente condizionati dal numero dei reati commessi e dalla loro individuazione, non vengono stimati nelle previsioni di bilancio.

Propone, pertanto, la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento in discussione.

Il senatore LUSI (*PD*) concorda con quest'ultima proposta.

In merito agli emendamenti 8.250 e 8.251, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, coerentemente col parere reso sul testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda poi gli identici emendamenti 8.0.1 e 8.0.250, suggerisce, anche in questo caso, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essi recano una copertura sul bilancio a legislazione vigente.

Il senatore MORANDO (*PD*) concorda con l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli identici emendamenti 8.0.1 e 8.0.250, ritenendo peraltro che si sarebbe dovuta esprimere un'analoga valutazione anche sul testo del disegno di legge, laddove esso reca numerose disposizioni prive della necessaria copertura finanziaria.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere contrario sugli emendamenti 12.250 e 12.251.

Il PRESIDENTE ritiene che sull'emendamento 12.250 la valutazione debba essere non ostativa, mentre può essere presa in considerazione l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 12.251.

Alla luce del dibattito, il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo a partire da quelli aggiuntivi all'articolo 7, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 7.0.251, 7.0.252, 8.250, 8.251, 8.0.1 e 8.0.250, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 7.0.254 e 12.251».

La Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 14,30 e 14,45, sono anticipate alle ore 14 e 14,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria

533^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 14.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (n. 339)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole, con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra una bozza di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, allegata al resoconto di seduta, ricordando che essa recepisce molte delle indicazioni emerse sia nel corso del dibattito, sia nell'ambito di consultazioni informali con tutti i Gruppi parlamentari e sottolineando, al riguardo, l'apporto significativo fornito dai senatori delle opposizioni.

Il ministro CALDEROLI e il sottosegretario GENTILE esprimono l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere testé illustrata dal Presidente.

Il senatore MERCATALI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, tenuto conto che il provvedimento, già apprezzabile nel suo impianto generale, potrà essere ulteriormente migliorato grazie al parere illustrato dal Presidente, che recepisce molte delle indicazioni formulate dal gruppo del Partito Democratico.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) annuncia il voto favorevole dell'Italia dei Valori, rammentando che il proprio Gruppo aveva già presentato sul provvedimento in esame delle proposte migliorative accolte dal Governo e dalla maggioranza presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Auspica, altresì, che lo schema di decreto in discussione possa trovare una tempestiva attuazione, tenuto conto che la legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale risulta ancora oggi, per molti profili, inattuata.

Il senatore VACCARI (*LNP*), nell'annunciare il convinto voto favorevole del proprio Gruppo, formula un sentito ringraziamento al presidente Azzollini per il lavoro svolto come relatore, riconoscendo peraltro l'apporto costruttivo fornito dai Gruppi di opposizione.

Da ultimo, esprime compiacimento per il fatto che la proposta di parere contenga, tra le osservazioni, l'indicazione da lui formulata circa l'opportunità di prevedere la certificazione tecnica dei programmi *software* di gestione della contabilità e del bilancio degli enti.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), dopo aver dichiarato il voto favorevole del proprio Gruppo, si associa alle considerazioni dei colleghi, esprimendo un sentito apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente e dall'intera Commissione.

Inoltre, richiama l'attenzione sulle finalità dello schema di decreto in esame, volte a consentire la facile comprensione e la confrontabilità dei dati di bilancio dei diversi enti ed amministrazioni, permettendo così una valutazione basata su parametri omogenei.

Il presidente AZZOLLINI rivolge un sincero ringraziamento ai rappresentanti del Governo e ai colleghi dei Gruppi di maggioranza e di opposizione, sottolineando peraltro che la minoranza ha non soltanto fornito un contributo costruttivo all'elaborazione del parere, ma anche espresso fin dall'inizio una valutazione complessivamente positiva sull'impianto generale del provvedimento.

Previa verifica del prescritto numero legale, viene messa in votazione la proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, avanzata dal Relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 339

La Commissione Programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, condivise le finalità generali del provvedimento, che dispone in merito all'armonizzazione dell'impianto normativo contabile degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi con il resto delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

– la suddetta finalità viene realizzata, nell'ambito dell'adozione di regole contabili uniformi per gli enti territoriali, mediante un comune piano dei conti integrato, comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la contabilità nazionale, l'adozione di un bilancio consolidato, l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione, la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato;

– la crescente rilevanza dell'attività posta in essere dagli enti territoriali, tramite società partecipate, impone una maggiore trasparenza informativa su tali entità;

– relativamente alle modalità di codificazione delle transazioni elementari, occorre perseguire una maggiore efficacia coercitiva, senza margini di discrezionalità;

– nella legge di contabilità è prevista la distinzione tra le entrate ricorrenti e non ricorrenti come autonomo livello classificatorio nell'ambito dei titoli;

– le modalità della sperimentazione potranno definirsi anche in deroga alle vigenti discipline contabili, con ciò condizionando l'intero processo di armonizzazione;

– preso atto che, in merito alla flessibilità degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 16, è prevista la possibilità di disporre variazioni compensative tra missioni, sia pure solo in conseguenza di provvedimenti di trasferimento di personale all'interno dell'Amministrazione, è necessario impedire, nell'ottica dell'armonizzazione con il bilancio dello Stato, la possibilità di costituire missioni omnicomprensive, dal momento che con

esse devono essere raffigurate le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa;

– dal complesso degli adempimenti discendenti dall'attuazione dello schema in esame potrà derivare una serie di adeguamenti alle procedure contabili degli enti, nonché percorsi di aggiornamento professionale nei confronti degli operatori interessati;

e rilevato che:

– l'articolo 3, tra i vari principi generali o postulati considerati, reca una nuova definizione del principio della competenza finanziaria, che sembra suscettibile di recare notevoli innovazioni rispetto a quanto finora stabilito nell'ordinamento contabile; che lo schema di decreto legislativo concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli altri Enti pubblici (atto del Governo n. 359) conferma la consolidata definizione della competenza finanziaria voluta dal legislatore della riforma del bilancio dello Stato; che il sistema prefigurato dall'innovazione si discosta da quello dello Stato e degli altri enti pubblici, il che costituisce un motivo di disarmonicità, che quindi sembra contrastare con le finalità della delega nel senso della armonizzazione dei sistemi contabili; che esso prefigura un sistema simile a quello del bilancio di sola cassa, anche perché il momento di registrazione per cassa si sposta – come si evince dalla relazione – alla fase di operatività che riguarda il cassiere/tesoriere, per cui, anche riconoscendo che probabilmente l'innovazione nasce dall'intento di rendere trasparente il bilancio di previsione dell'ente, che non riporta ora i residui se non indirettamente come posta che entra nella composizione dell'avanzo di cassa, comparando i residui a livello di struttura del bilancio solo in sede consuntiva, l'innovazione non appare tale da risolvere del tutto il problema, perché si rischia di creare delle poste transitorie – ad esempio per la spesa in conto capitale finanziata con operazioni di indebitamento effettuate prima della scadenza necessariamente dilazionata nel tempo delle operazioni contabili di spesa – la cui trasparenza in bilancio non appare superiore all'attuale sistema per come esso si è assestato in via di fatto; che quindi i problemi più rilevanti l'innovazione li potrebbe presentare proprio per le spese a carattere pluriennale e quindi a scadenza dilazionata nel tempo; che va infine affrontato il problema se questo nuovo eventuale sistema sia del tutto coerente o meno con i vincoli del patto di stabilità interno così come attualmente costruito e se sia allineato con le rilevazioni dell'ISTAT;

– tra i medesimi principi generali o postulati, opportunamente, viene introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio, la cui osservanza riguarda non solo il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa, ma gli equilibri complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio, per cui esso va quindi inteso come pareggio economico, finanziario e patrimoniale, tenuto anche conto della crescente rilevanza delle partecipazioni in entità collegate o controllate;

– il perseguimento di un'impostazione di programmazione finanziaria, al limite, di ampiezza temporale identica al mandato di consiliatura,

consiglierebbe di prevedere analoga scadenza per il bilancio di previsione pluriennale, fermo restando comunque il principio dell'equilibrio di bilancio, per cui opportunamente l'articolo 10 dello schema prevede che esso sia almeno triennale;

– l'articolo 13, comma 2, individua l'unità di voto per l'approvazione dei bilanci di previsione «almeno» a livello di programma, introducendo la facoltà di approvazione ad un livello autorizzatorio diverso dal programma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

– che il comma 4 dell'articolo 2 sia ristrutturato in maniera tale da tener conto del fatto che la modifica alla legge n. 196 del 2009, intervenuta con la legge n. 39 del 2011, prevede il potenziamento della cassa, non il bilancio di sola cassa, il quale quindi coesiste con quello di competenza;

– che il nuovo principio di competenza finanziaria, contenuto nell'allegato 1 richiamato dall'articolo 3, si intenda non come sistema che entra in vigore dopo la sperimentazione, ma come assetto oggetto della sperimentazione di cui all'articolo 35, solo al termine della quale, previa relazione del Ministero dell'economia e delle finanze e nuovo parere parlamentare, si deciderà quale sistema adottare, sulla base del principio previsto dalla legge secondo cui il presupposto dell'atto di impegno è costituito dall'obbligazione giuridicamente perfezionata, a prescindere, dunque, dalla relativa scadenza. Ciò in quanto il nuovo criterio proposto non è ritenuto ispirato a criteri di trasparenza, dando luogo ad una scissione temporale potenzialmente di ampia portata tra fase di acquisizione delle risorse e relativa evidenziazione contabile, il che rende non percepibile anno per anno l'ammontare delle risorse a disposizione in riferimento alle finalità di destinazione. Sotto il profilo della trasparenza – elemento, questo, essenziale in materia di utilizzo di risorse pubbliche – e anche per tenere conto del principio formale della delega nel senso dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, è necessario adottare, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni e alle autonomie locali, l'analogo principio del bilancio dello Stato, con l'evidenziazione dei residui anche nel bilancio di previsione, oltre che in quello consuntivo, distinti per tipologia e per anno di formazione;

– che all'articolo 10 sia previsto l'obbligo per gli enti destinatari della disciplina in esame di comunicare periodicamente, e comunque in sede di rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di contabilità adottato dalle partecipate stesse;

– che, all'articolo 13, comma 2, l'avverbio «almeno» sia soppresso; ciò per evitare interpretazioni da parte del singolo ente che pos-

sano spostare in alto o in basso il livello di approvazione dell'unità elementare del bilancio;

– che, all'articolo 35, comma 2, sia soppresso l'inciso: «anche in deroga alle vigenti discipline contabili»;

– che sia introdotta una specifica clausola di invarianza finanziaria, che preveda che qualsiasi adempimento derivante dal presente schema sia espletato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, e che nessun onere aggiuntivo deve discendere dal medesimo schema di decreto;

e con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo l'opportunità che, all'articolo 10, comma 2, si introduca una norma analoga a quella dell'articolo 22, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009, onde evitare il pericolo che le spese siano anticipate e le entrate siano posticipate;

– valuti altresì il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 15, individuando la distinzione delle entrate tra ricorrenti e non ricorrenti come autonomo livello classificatorio nell'ambito dei titoli;

– valuti il Governo l'opportunità di modificare la finalità di utilizzo delle operazioni di mutuo già poste in essere le cui risorse non siano state già utilizzate, fermo restando il vincolo di destinazione per le spese in conto capitale e soprattutto l'evidenziazione in bilancio, sia preventivo sia successivo, dell'eventuale avvenuta sostituzione di finalità;

– valuti il Governo l'opportunità di prevedere la certificazione tecnica dei programmi *software* di gestione della contabilità e del bilancio degli enti.

FINANZE E TESORO (6^a)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 466 e connessi

Mercoledì 8 giugno 2011

Riunione n. 8

Relatore: SCIASCIA Salvatore

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

(466) PEGORER ed altri. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(745) COSTA. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(782) BENEDETTI VALENTINI. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(792) GIARETTA e Paolo ROSSI. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(821) Alberto FILIPPI e VACCARI. – *Riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(2575) COSTA. – *Nuova disciplina in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi*

(Esame di una proposta di testo unificato e rinvio)

Sottocommissione per i pareri

51^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11^a Commissione:

(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Del-fino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomio; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio: parere favorevole con osservazioni.

(2514) Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15,25

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN
RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 121 DEFINITIVO –
PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA A UNA BASE IMPONIBILE
CONSOLIDATA COMUNE PER L'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ*

Plenaria

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLE AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 121 DEFINITIVO

Il presidente BALDASSARRI dà conto dell'audizione della professoressa Fabrizia Lapecorella, direttore generale del Dipartimento delle Finanze, nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario COM (2011) 121 definitivo (proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società), testè svoltasi in Ufficio di Presidenza.

Avverte quindi che i documenti acquisiti nel corso delle predette audizioni saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Ricorda quindi che si è conclusa la fase istruttoria di tale atto comunitario, il cui esame proseguirà nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI stanti i concomitanti lavori dell'Assemblea rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI comunica che la seduta delle ore 15 di domani, giovedì 9 giugno, non avrà luogo. Si riserva inoltre di comunicare l'orario di convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori nella stessa giornata di domani.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 giugno 2011

Plenaria

305^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per il CIPUR, il professor Vittorio Mangione, presidente nazionale, e il professor Alberto Incoronato, responsabile dell'ufficio studi; per il SAUR, il professor Dario Sacchi, segretario generale; per l'USPUR, il professor Rosario Nicoletti, membro della giunta nazionale.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea: audizione di CIPUR, USPUR e SAUR

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il professor Vittorio MANGIONE, presidente nazionale del CIPUR, comunica preliminarmente che è in corso un progetto di accorpamento tra più sigle per dar vita al Coordinamento organizzazioni e sindacati autonomi dell'università (COSAU), a nome del quale ieri è stato consegnato un documento, nel quale dunque si riconosce anche il CIPUR. Fa presente altresì di aver predisposto una ulteriore memoria integrativa che consegna agli atti.

Osserva poi che non esiste nell'ordinamento giuridico una definizione di valore legale del titolo di studio, che dunque si è strutturato a seguito della sovrapposizione normativa. Questa direzione è stata rafforzata dai decreti ministeriali nn. 509 del 1999 e 270 del 2004, che hanno introdotto una estrema rigidità nella architettura del sistema, mediante la fissazione di precise modalità per attivare nuovi corsi e sedi. Conseguentemente, si è ristretto lo spettro dei titoli riconoscibili in Italia.

In risposta al questionario preventivamente inviato dalla Commissione, ritiene che la laurea non sia lo strumento più efficace per selezionare i soggetti più preparati e non rappresenta dunque un livello di garanzia. Tuttavia invita alla cautela nel momento in cui si dovesse scegliere di intervenire in maniera drastica sui titoli di studio per la formazione di base soprattutto ai fini dei pubblici concorsi. Sostiene del resto che per il mondo del lavoro sia già stata superata la summenzionata rigidità e dunque si prendono in considerazione elementi diversi dal mero valore legale del titolo. Coglie quindi l'occasione per invocare una maggiore discrezionalità delle università nella scelta dei percorsi triennali o a ciclo unico da attivare a seconda delle richieste del mercato del lavoro, il quale non ha dimostrato interesse per le lauree di primo livello.

Lamenta peraltro che per il personale docente delle università, attualmente non contrattualizzato, manca un riconoscimento formale ed un obbligo di consultazione in occasione delle scelte fondamentali per il sistema; si augura quindi che l'elaborazione dei nuovi statuti costituisca un'occasione per assegnare un ruolo più incisivo alle organizzazioni della docenza.

Il professor Alberto INCORONATO, responsabile dell'ufficio studi del CIPUR, si sofferma anzitutto sull'esigenza di stabilire precise incompatibilità per lo svolgimento di funzioni differenti, onde evitare improprie sovrapposizioni. Al riguardo, manifesta apprezzamento per i tentativi in questo senso contenuti nella legge n. 240 del 2010. Rileva altresì che le operazioni di riforma hanno sempre un costo, che si augura non venga a gravare sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO), già in sofferenza.

Invita poi a considerare adeguatamente il contesto europeo, sottolineando inoltre che l'università, seppur in un quadro di maggiore raccordo con il mondo del lavoro, deve mirare preliminarmente alla formazione di persone capaci di pensare, non soltanto capaci di fare; solo le prime infatti sono in grado di far fronte alle mutevoli esigenze del mercato. In conclusione, fa notare come non esista un modello unico per ciò che concerne le

modalità di accreditamento, le quali possono essere gestite anche a livello completamente pubblico o totalmente privato.

Il professor Dario SACCHI, segretario generale del SAUR, esprime un orientamento non favorevole all'abolizione del valore legale dei titoli, ritenendo che ciò costituisca uno strumento improprio per risolvere alcuni errori compiuti a livello di politica universitaria. Nel giudicare non urgente tale innovazione, pone l'accento piuttosto su talune criticità del sistema, come ad esempio la moltiplicazione di piccole sedi e la subordinazione delle università a logiche commerciali, che hanno prodotto una concorrenza al ribasso.

Rimarca peraltro che il problema è il valore legale indifferenziato, nel senso che l'uguaglianza dei titoli acquisiti nelle varie sedi risulta soltanto nominale, proprio a causa della pericolosa deriva citata in precedenza. Sarebbe perciò preferibile, a suo avviso, valutare proposte concrete in ordine alle modalità di accreditamento dei titoli, tenuto conto che il valore legale non può essere eliminato indiscriminatamente. Più correttamente, prosegue, dovrebbe dunque essere modulato il valore di ciascun diploma, creando forme di accreditamento e certificazione differenti. In assenza di ipotesi allo studio, il SAUR è alquanto cauto nell'esprimere un giudizio positivo.

Rileva a sua volta come nel settore privato l'abolizione del valore legale si sia di fatto già verificata, anche se non ha prodotto una dinamica concorrenziale positiva tra le università italiane. Ciò dimostra a suo giudizio che la formale abolizione del valore legale non darebbe luogo di per sé ad un circolo virtuoso, ma creerebbe tutt'al più una differenziazione netta tra atenei.

Nel consegnare una memoria scritta che risponde anche ai quesiti posti preliminarmente dalla Commissione, giudica prioritario ripensare il meccanismo del «3+2», ridurre il numero delle sedi, introdurre forme di integrazione tra atenei e mercato del lavoro e controllare la preparazione dei diplomati che accedono all'università. Coglie peraltro l'occasione per lamentare la continua penalizzazione dei docenti sul piano economico, tanto che la carriera diventa sempre meno appetibile agli occhi dei giovani più preparati. Conclusivamente sollecita una inversione di tendenza e la predisposizione di un programma accurato di accreditamento rispetto al quale la questione del valore legale potrebbe addirittura essere considerata un falso problema.

Il professor Rosario NICOLETTI, membro della giunta nazionale dell'USPUR, ritiene che il valore legale del titolo abbia subito una progressiva erosione a causa di una disomogeneità conseguente all'autonomia universitaria. Si è infatti registrata una deriva negativa, in esito alla quale molti titoli non corrispondono ai relativi contenuti. A ciò si è aggiunta a suo giudizio la proliferazione di sedi e di corsi. In questo quadro, afferma che l'abolizione del valore legale in assenza di idonee misure di contorno potrebbe produrre danni senza vantaggi.

Concorda comunque con la necessità di rivedere i controlli per l'accesso agli ordini professionali, uniformandone innanzitutto i criteri di selezione; rileva infatti come gli ordini si preoccupino molto più di prevenire la concorrenza anziché testare il livello di conoscenza dei propri iscritti.

Si pronuncia inoltre favorevolmente sull'accREDITAMENTO dei corsi sul piano della qualità dell'insegnamento, purchè ciò non induca a un livellamento verso il basso dei titoli. Occorre piuttosto preservare la diversità e puntare sulla qualità, rispetto alla quale le associazioni di categoria possono offrire un contributo all'atto di individuazione delle procedure adatte. Il Legislatore dovrebbe d'altro canto farsi carico di intervenire sull'accesso al pubblico impiego e alle professioni.

Reputa poi positiva l'eventuale differenziazione delle sedi universitarie quale conseguenza dell'abolizione del valore legale, nella misura in cui siano comunque assicurati controlli a valle per valutare le conoscenze acquisite, unitamente alla previsione di meccanismi di accREDITAMENTO dei corsi.

Seguono quesiti posti dai senatori.

La senatrice SOLIANI (*PD*), nel ritenere che l'indagine conoscitiva in corso rivesta sostanzialmente i caratteri di una provocazione, condivide la cautela manifestata dagli auditi. Nonostante la stagione di riforme in corso, reputa infatti che il tema centrale sia quello dell'efficacia dei corsi di studio, che resta al di sotto delle aspettative. Si chiede quindi se le università abbiano sviluppato un dibattito sull'argomento.

Quanto al valore legale del titolo di studio, rileva che esso rischia di essere abolito, prima ancora che legislativamente, dalla mancata corrispondenza con un effettivo valore reale. Auspica quindi l'avvio di un processo più dinamico, volto a conferire contenuti sostanziali ai titoli di studio, onde far corrispondere valore legale e valore reale. In quest'ottica, occorrerebbe coinvolgere non solo le università ma anche gli ordini professionali, in un circuito di qualità e concorrenza.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che il valore del titolo di studio dipende dalla sua qualità che tuttavia, in questi ultimi anni, è andata scemando. Ciò, per una serie di concause, tra cui in primo luogo l'imperfetta applicazione delle leggi nel mondo accademico. A titolo di esempio, cita la proliferazione delle sedi e il rafforzamento delle baronie. I tagli lineari imposti dal ministro Tremonti hanno quindi avuto l'effetto positivo di determinare la chiusura di molte sedi oggettivamente insostenibili per il basso numero di studenti e di qualità dell'offerta formativa. Invita dunque l'università a svolgere una profonda autocritica, prima di rivendicare migliori condizioni giuridiche ed economiche.

Quanto all'abolizione del valore legale, rileva poi che in pratica essa non avrebbe conseguenze dirompenti, atteso che nei prossimi anni le as-

sunzioni nel pubblico impiego non saranno comunque molto numerose e gli attuali ordini professionali non sono di per sé una garanzia di qualità.

Nel prendere indi atto delle preoccupazioni espresse con riguardo all'applicazione della riforma universitaria, si chiede se l'imminente approvazione degli statuti rappresenterà una leale messa in pratica degli indirizzi stabiliti per legge, ovvero l'ennesima occasione per aggirarli, in un'ottica di affermazione del privilegio piuttosto che della qualità.

Invita dunque i sindacati e le associazioni professionali ad offrire i propri suggerimenti per restituire qualità all'offerta formativa e precisa che l'indagine conoscitiva in corso ha il solo scopo di approfondire l'effettiva utilità del valore legale al fine di rendere appetibili sul piano reale i titoli di studio universitario.

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) condivide l'attenzione riservata al valore reale della laurea, sollecitando una discussione sulle distorsioni del valore legale rispetto all'obiettivo di garantire efficienza ad un sistema concorrenziale. Nei fatti, egli rileva del resto un certo arroccamento su rendite di posizione dovute a un regime sostanzialmente monopolistico, che ha determinato degenerazioni nefaste in termini di aumento delle tasse universitarie e di riconoscimento dei crediti. Se il valore legale del titolo di studio rischia di ridurre la qualità, la sua abolizione deve essere quindi vista nell'ottica di promuovere il valore reale, in un circuito virtuoso che premi l'eccellenza.

Nel riferire che, a quanto gli consta, il mondo accademico non è affatto impegnato in una riflessione siffatta, invita gli auditi ad individuare i problemi tecnici – fra cui ad esempio l'assenza di un'efficace valutazione – che potrebbero porsi qualora il Legislatore si indirizzasse effettivamente verso l'abolizione.

Ai quesiti posti risponde anzitutto il professor MANGIONE, il quale conferma alla senatrice Soliani la piena disponibilità dei sindacati autonomi al confronto, auspicando anzi che esso sia istituzionalizzato.

Conviene poi con l'esigenza di autocritica segnalata dal senatore Asciutti, pur sollecitando la politica a seguire le riforme adottate con costanza, onde poter correggere eventuali distorsioni con più tempestività.

Quanto alla legge n. 240, concorda che essa abbia introdotto elementi di qualità, quali la riduzione dei crediti che possono essere riconosciuti. Dissente invece dall'attribuzione delle competenze disciplinari agli atenei e dal mantenimento di alcune classi di laurea prive di reali contenuti scientifici.

Anche il professor INCORONATO si dichiara disponibile all'autocritica. Rivendica tuttavia alla sua associazione la denuncia, in tempi non sospetti, della proliferazione delle sedi, di cui il maggior responsabile è stato a suo giudizio proprio il ceto politico, troppo sensibile ai richiami localistici.

Critica poi la natura «ragionieristica» della valutazione introdotta, eccessivamente basata sulla quantificazione della produzione scientifica, senza tenere conto degli ambiti nei quali si svolge la ricerca.

Concorda infine con le preoccupazioni espresse dal senatore Asciutti sull'elaborazione degli statuti, riscontrando a sua volta tentativi di stravolgimento della legge e auspicando quindi un'attenta vigilanza da parte del Ministero.

Il professor SACCHI risponde anzitutto alla senatrice Soliani sottolineando come il valore legale possa rimanere in vigore solo se corrisponde a contenuti concreti. Altrimenti, è destinato a scomparire, indipendentemente dalla formale abrogazione legislativa. Manifesta quindi il pieno impegno della sua associazione ad operare affinché ai titoli di studio corrisponda un valore reale sul piano sostanziale.

Pone poi in evidenza come negli ambiti disciplinari corrispondenti a settori in cui da tempo il valore legale della laurea ha perso attrattiva, come ad esempio quello privato, le università non abbiano comunque innescato un processo virtuoso di concorrenza fra sedi. L'abolizione del valore legale rappresenta quindi, a suo avviso, un falso problema, che non determinerebbe di per sé quelle conseguenze positive che potrebbero essere conseguite diversamente, anche in costanza di valore legale.

Nel confermare quindi che a giudizio della sua associazione il tema non riveste carattere di particolare urgenza, chiede che i sindacati siano comunque chiamati a discutere nel merito delle possibili alternative, qualora la tendenza legislativa sia inequivocabilmente in questo senso.

Il professor NICOLETTI si dichiara a sua volta pronto a fare autocritica, pur lamentando che la legge n. 240 abbia avuto intenti punitivi nei confronti dei docenti universitari. Contrariamente alle intenzioni, le baronie ne sono uscite peraltro rafforzate, lasciando la maggior parte della docenza in uno stato di frustrazione.

Quanto agli interventi utili per restituire qualità all'offerta formativa, indica infine l'accREDITAMENTO, i controlli in uscita sugli studenti, la selezione e riduzione delle sedi, la trasformazione di alcuni atenei in scuole superiori, la concentrazione della ricerca in alcune università specifiche.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle associazioni audite per le considerazioni svolte e comunica che le documentazioni consegnate saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara così conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 8 giugno, alle ore 15, non avrà più luogo a causa del nuovo calendario dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEDICATO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già prevista per oggi al termine della seduta pomeridiana, è anticipata al termine della seduta antimeridiana in corso. Resta invece ferma la riunione del medesimo Ufficio di Presidenza, già prevista per le ore 14,30 di oggi, per l'audizione dell'Unione nazionale chinesiologi (UNC) sul disegno di legge n. 796 (scienze motorie).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari**

Riunione n. 208 (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari**

Riunione n. 209 (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE CHINE-
SILOGI (UNC) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 796*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 8 giugno 2011

Plenaria**290^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del consigliere Carlo Deodato a Presidente del Collegio dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (n. 113)

Proposta di nomina dell’avvocato Francesco Soro a componente del Collegio dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (n. 114)

Proposta di nomina del dottor Giovanni Bruno a componente del Collegio dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (n. 115)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il senatore BALDINI (*PdL*), relatore, ricorda che l’Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, istituita con decreto legislativo n. 58 del 2011, è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale. Essa opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. L’Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, numerose funzioni, tra le quali si ricordano la regolazione dei mercati postali; la partecipazione ai lavori e alle attività dell’Unione Europea ed internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione; l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale; l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali; svolgimento dell’attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale uni-

versale. Le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo sono affidate ad un collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti commissioni parlamentari e in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza di parere favorevole. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 maggio 2011, ha avviato la procedura per la nomina del consigliere Carlo Deodato a Presidente e dell'avvocato Francesco Soro e del dottor Giovanni Bruno, quali componenti del collegio dell'Agenzia. Alla luce dei *curricula* trasmessi dal Governo, propone l'espressione di un parere favorevole alle nomine.

Il presidente GRILLO segnala che, su impulso del senatore Stiffoni, è stata richiesta al Governo la trasmissione di informazioni sull'entità dei compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del collegio dell'Agenzia. Il Ministero dello sviluppo economico ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale si dichiara che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, cui il provvedimento istitutivo dell'Agenzia demanda la determinazione dei compensi in questione, non è stato ancora emanato.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia che il voto dei senatori del Gruppo del PD sarà contrario su tutti e tre i membri del collegio dell'Agenzia. Pur riconoscendo e apprezzando le indubitabili professionalità dei candidati, il Partito Democratico non può che confermare le perplessità sull'Agenzia, già manifestate con chiarezza durante il dibattito sul provvedimento istitutivo della stessa. Ricorda in particolare le critiche sulla mancanza di indipendenza dell'Agenzia, sulle modalità di affidamento del servizio postale universale e sulla insufficienza dei poteri sanzionatori attribuiti all'Agenzia. Preannuncia che il Partito Democratico manterrà la massima attenzione sull'operato dell'Agenzia, nonché sulla questione delle remunerazioni dei membri del collegio.

Il senatore DE TONI (*IdV*) ricorda che l'OCSE ha invitato l'Italia ad adottare le misure necessarie al fine di completare il processo di liberalizzazione dei servizi. A tal proposito, manifesta dubbi sul fatto che le Agenzie recentemente istituite dal Governo – l'Agenzia di vigilanza sulle risorse idriche e quella di regolamentazione del settore postale – rispondano ai requisiti di indipendenza individuati dal Consiglio di Stato per quanto riguarda le autorità amministrative indipendenti. Con particolare riferimento all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, la mancanza di reale autonomia dal Governo traspare da una serie di circostanze, quali ad esempio il fatto che la normativa istitutiva faccia più volte rinvio al decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di organizzazione del Governo; che il regolamento che ne definisce l'organizzazione ed il

funzionamento debba essere adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che il regolamento di contabilità dell'Agenzia sia sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Alla luce di tali considerazioni dichiara che i senatori del Gruppo IDV si asterranno sulle proposte di nomina all'esame della Commissione.

Il senatore MURA (*LNP*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della LNP, prende atto della risposta del Ministero dello sviluppo economico alla richiesta di informazioni sui compensi dei membri del collegio, confida nel fatto che il Governo vorrà informare tempestivamente la Commissione quando il decreto di fissazione dei compensi sarà emanato ed auspica che l'acquisizione di tali informazioni diventi una regola per il futuro, ogniquale volta la Commissione debba procedere all'espressione di un parere su una nomina. Si augura altresì che l'Agenzia svolga la propria attività nel massimo rispetto dei requisiti di indipendenza e di conoscenza del mercato.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) annuncia il voto favorevole del Gruppo PDL, sottolineando come i candidati, oltre che dotati di notevoli competenze nello specifico campo di attività dell'Agenzia, siano in età ancora giovane, particolare che ritiene estremamente positivo. Auspica che la massima trasparenza in tema di compensi sia applicata a tutte le nomine in enti e società pubbliche e che il Parlamento possa avere un quadro chiaro e completo dei criteri che vengono utilizzati per la quantificazione.

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) afferma che il suo Gruppo, pur mantenendo le riserve a suo tempo espresse sulle modalità di costituzione dell'Agenzia, ritiene che tali riserve non possano influire sulla nomina di candidati, che risultano del resto dotati di elevatissime professionalità, ed esprimerà pertanto un voto favorevole. Condivide inoltre quanto affermato dal senatore Cicolani in materia dei compensi.

Il presidente GRILLO concorda con l'esigenza di acquisire informazioni sui compensi in occasione dell'esame di ogni proposta di nomina assegnata alla Commissione.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole sulla nomina del consigliere Carlo Deodato a Presidente dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.

Partecipano alla votazione i senatori: BALDINI (*PdL*), BORNACIN (*PdL*), BUTTI (*PdL*), CICOLANI (*PdL*), DE TONI (*IdV*), COSENTINO (*PD*), in sostituzione della senatrice Donaggio, Marco FILIPPI (*PD*), MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) in sostituzione del senatore Fistarol, GALLO (*PdL*), GRILLO (*PdL*), ZANOLETTI (*PdL*), in sostituzione del senatore Izzo, MAGISTRELLI (*PD*), MASSIDDA

(*PdL*), CASTIGLIONE (*CN-Io Sud*), in sostituzione del senatore Menardi, PERTOLDI (*PD*), in sostituzione del senatore Morri, MURA (*LNP*), FIORONI (*PD*), in sostituzione del senatore Papania, RANUCCI (*PD*), Giancarlo SERAFINI (*PdL*), SIRCANA (*PD*), MARAVENTANO (*LNP*), in sostituzione del senatore Stiffoni, VIMERCATI (*PD*) e ZANETTA (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli, 8 contrari ed un astenuto.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole sulla nomina dell'avvocato Francesco Soro a componente del collegio dell'Agenzia.

Partecipano alla votazione i senatori: BALDINI (*PdL*), BORNACIN (*PdL*), BUTTI (*PdL*), CICOLANI (*PdL*), DE TONI (*IdV*), COSENTINO (*PD*), in sostituzione della senatrice Donaggio, Marco FILIPPI (*PD*), MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) in sostituzione del senatore Fistarol, GALLO (*PdL*), GRILLO (*PdL*), ZANOLETTI (*PdL*), in sostituzione del senatore Izzo, MAGISTRELLI (*PD*), MASSIDDA (*PdL*), CASTIGLIONE (*CN-Io Sud*), in sostituzione del senatore Menardi, PERTOLDI (*PD*), in sostituzione del senatore Morri, MURA (*LNP*), FIORONI (*PD*), in sostituzione del senatore Papania, RANUCCI (*PD*), Giancarlo SERAFINI (*PdL*), SIRCANA (*PD*), MARAVENTANO (*LNP*), in sostituzione del senatore Stiffoni, VIMERCATI (*PD*) e ZANETTA (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favorevoli, 7 contrari ed un astenuto.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole sulla nomina del dottor Giovanni Bruno a componente del collegio dell'Agenzia.

Partecipano alla votazione i senatori: BALDINI (*PdL*), BORNACIN (*PdL*), BUTTI (*PdL*), CICOLANI (*PdL*), DE TONI (*IdV*), COSENTINO (*PD*), in sostituzione della senatrice Donaggio, Marco FILIPPI (*PD*), MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) in sostituzione del senatore Fistarol, GALLO (*PdL*), GRILLO (*PdL*), ZANOLETTI (*PdL*), in sostituzione del senatore Izzo, MAGISTRELLI (*PD*), MASSIDDA (*PdL*), CASTIGLIONE (*CN-Io Sud*), in sostituzione del senatore Menardi, PERTOLDI (*PD*), in sostituzione del senatore Morri, MURA (*LNP*), FIORONI (*PD*), in sostituzione del senatore Papania, RANUCCI (*PD*), Giancarlo SERAFINI (*PdL*), SIRCANA (*PD*), MARAVENTANO (*LNP*), in sostituzione del senatore Stiffoni, VIMERCATI (*PD*) e ZANETTA (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli, 8 contrari ed un astenuto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che l'amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità a partecipare ad un'audizione, anche la settimana prossima, in merito ai disagi che si sono verificati negli ultimi giorni, e ha inoltre già fatto pervenire alla Commissione una nota esplicativa.

La seduta termina alle ore 9,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 8 giugno 2011

Plenaria**235^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(886) PINZGER ed altri. – *Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle imprese agricole*

(2605) PIGNEDOLI ed altri. – *Misure per la competitività delle agricolture e dei territori rurali nonché delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 maggio scorso.

Interviene in discussione generale la senatrice PIGNEDOLI (PD), sottolineando preliminarmente che la visione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2605 è incentrata sul rilancio della competitività delle «agricolture», considerate in un'ottica diversificata e articolata. In questa prospettiva variegata, le misure di rilancio della competitività devono riguardare non solo le aziende di grandi dimensioni ma anche le produzioni agroalimentari «di nicchia» e le piccole aziende.

Il Capo I del disegno di legge in questione reca misure per il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori, rispetto alle quali occorre superare le situazioni di frammentazione ed incentivare altresì la diffusione di moduli organizzativi più efficienti, attraverso processi di razionalizzazione.

L'oratrice si sofferma poi sul codice di condotta previsto dall'articolo 8, evidenziando che lo stesso presuppone l'individuazione di tempi massimi di pagamento, a tutela dei produttori agricoli rispetto alla grande di-

istribuzione, nonché la determinazione, per i prodotti freschi e per quelli soggetti a crisi di mercato, di un prezzo netto in grado di sostenere almeno i costi di produzione. Altri profili inerenti al predetto codice di condotta riguardano le «promozioni straordinarie» – che per risultare efficaci devono necessariamente essere legate a congiunture climatiche e produttive – e la previsione di appositi spazi espositivi all'interno delle strutture di vendita della grande distribuzione, atti a valorizzare i prodotti locali.

Il Capo II del disegno di legge n. 2605 contempla incentivi destinati alle imprese agricole che effettuano investimenti volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, anche attraverso tecniche agricole di precisione, compatibili con le esigenze di sostenibilità ambientale.

Sono inoltre previste misure atte a favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole – ove possibile – come pure interventi orientati nella prospettiva della internazionalizzazione del sistema agroalimentare italiano.

Un altro importante settore di intervento previsto nel disegno di legge n. 2605 attiene alle misure finalizzate a favorire l'accesso al credito e la dilazione dei debiti, a beneficio delle imprese del comparto primario. In tale ottica vengono previsti anche interventi finalizzati a favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie agli operatori in questione.

Anche gli interventi di semplificazione, contemplati all'articolo 15, rivestono una valenza significativa, nella prospettiva di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese agricole.

Il Capo III del disegno di legge n. 2605 persegue l'obiettivo della valorizzazione dei territori rurali, rispetto ai quali le potenzialità economiche risultano connesse e integrate con fattori di tipo immateriale, quali la cultura, le tradizioni e la tipicità.

Il disegno di legge in questione reca apposite misure premiali a beneficio dei comuni, volte ad incentivare l'adozione di strumenti di pianificazione a tutela della qualità architettonica e paesaggistica delle aree agricole, in un'ottica orientata verso prospettive di multifunzionalità dell'agricoltura e di salvaguardia delle superfici a destinazione agricola.

La tutela della competitività delle aree rurali presuppone altresì lo sviluppo delle comunicazioni telematiche, tra le quali l'oratrice cita la diffusione della «banda larga» in tali territori e della telefonia mobile.

Il Capo IV del disegno di legge n. 2605 reca una disposizione di copertura finanziaria, con la quale si fa fronte agli oneri economici derivanti dalla disciplina in questione – pari a circa 111 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 – attraverso risparmi di spesa conseguenti, da un lato, alla riduzione dei costi inerenti all'uso delle «auto blu» e dall'altro al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In relazione a tale ultimo profilo, si segnala che in un periodo in cui le risorse economiche – sia comunitarie che nazionali – tendono inevitabilmente a ridursi, è quantomai necessaria una razionaliz-

zazione delle funzioni e una semplificazione degli enti vigilati, atta a consentire una riduzione dei costi e delle spese ad essi inerenti.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ribadisce il proprio apprezzamento rispetto al disegno di legge n. 2605, già espresso nel corso della seduta del 24 maggio scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2626 e connessi

Mercoledì 8 giugno 2011

Riunione n. 10

Relatore: CURSI Cesare

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50.

*AUDIZIONE INFORMALE DEL RESPONSABILE PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DOTTOR GIUSEPPE
TRIPOLI, DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRESE GENERALI (AGI),
DOTTOR MARIO LUPO E DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO, PROFESSOR ANTONIO CATRICALÀ, IN RELA-
ZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE n. 2626 E CONNESSI*

Plenaria

219^a Seduta

*Presidenza del Presidente
CURSI*

La seduta inizia alle ore 14,50.

*IN SEDE CONSULTIVA***Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (n. COM (2011) 169 definitivo)**

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la tassazione dei prodotti energetici è stata in genere motivata da diversi elementi, in particolare dall'esigenza di generare introiti, ma anche dalla necessità di influenzare il comportamento dei consumatori, spingendoli a fare un uso più efficiente dell'energia e a scegliere fonti energetiche più «pulite». Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, alcuni aspetti fondamentali della tassazione dell'energia sono stati regolamentati a livello comunitario con la direttiva n. 96 del 2003 del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (in seguito denominata «direttiva sulla tassazione dell'energia» o «DTE»).

Dopo l'adozione della direttiva, il quadro strategico che ne è alla base è cambiato radicalmente. Nei settori dell'energia e dei cambiamenti climatici sono stati definiti obiettivi strategici concreti e ambiziosi per il periodo fino al 2020. Il pacchetto «clima-energia», adottato nel 2009, istituisce il quadro strategico necessario per raggiungere gli obiettivi fissati in modo equo ed efficiente in termini di costi. Le imposte sull'energia sono uno degli strumenti di cui gli Stati membri possono avvalersi per raggiungere gli obiettivi fissati. Ad esempio, la valutazione dell'impatto su cui si basa la proposta della Commissione sul pacchetto clima-energia mostra che è possibile aumentare il benessere generale e l'efficienza in termini di costi se, per ridurre le emissioni nei settori che non rientrano nel sistema UE di cui alla direttiva n. 87 del 2003 (il sistema UE di scambio di quote di emissioni, o sistema ETS), si utilizzano strumenti che generano entrate, come l'imposizione fiscale.

Per poter disporre di un quadro adeguato per l'impiego della tassazione dell'energia in questo nuovo contesto, il Consiglio europeo di marzo 2008 ha chiesto di rendere la direttiva più compatibile con gli obiettivi dell'UE in materia di energia e cambiamenti climatici. La presente proposta ha quindi i seguenti tre obiettivi: garantire che nell'ambito della direttiva sulla tassazione dell'energia tutte le fonti di energia siano trattate in modo uniforme, così da creare condizioni eque per i consumatori, indipendentemente dal tipo di energia utilizzata; creare un quadro adeguato per la tassazione dell'energia da fonti rinnovabili; creare un quadro sulla tassazione del CO₂ che integri il segnale del prezzo del carbonio istituito dal sistema ETS, evitando sovrapposizioni tra i due strumenti.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Janone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri.

(386) DELLA SETA ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. – Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. – Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. – Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. – Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. – Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. – Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

– e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, informa che, con le audizioni informali del responsabile per le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, dottor Giuseppe Tripoli, del presidente dell'Associazione imprese generali (AGI), dottor Mario Lupo, e del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Antonio Catricalà, si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto sui disegni di legge in materia di imprese. Avverte altresì che la documentazione depositata dal professor Catricalà sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sul sito *web* della Commissione.

Propone, quindi, per il prosieguo della discussione in sede referente dei disegni di legge sulle imprese, di adottare il disegno di legge n. 2626 come testo base per la discussione.

La Commissione conviene.

Il presidente CURSI propone, infine, di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, da riferirsi al testo base testé adottato, per le ore 12 di mercoledì 22 giugno 2011.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(68) LEGNINI. – Misure per il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo

(426) COSTA e SCIASCIA. – Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)

(1145) GIORDANO ed altri. – Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo

(2448) PICHETTO FRATIN. – Disposizioni per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel mondo

(2543) FANTETTI. – Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 68 e 426. Congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1145, 2448 e 2543 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1145, 2448 e 2543. Congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 68 e 426 e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso, per quanto riguarda i disegni di legge nn. 68 e 426, nella seduta del 5 ottobre scorso e, per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1145, 2448 e 2543, nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il presidente CURSI, in considerazione dell'analogia della materia trattata, propone di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 68 e 426 a quello dei disegni di legge nn. 1145, 2448 e 2543. Propone inoltre, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, la costituzione di un Comitato ristretto, che sarà composto da un senatore per ciascun Gruppo parlamentare, per svolgere un ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente rappresentativi del settore ed eventualmente per definire un possibile testo unificato.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE invita pertanto i Gruppi parlamentari a far pervenire alla Presidenza le proprie designazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 8 giugno 2011

Plenaria**267^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Catone.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Gianluca Cencia, direttore di Federambiente, il dottor Bruno Torresin, componente del Consiglio Direttivo di Federambiente e il dottor Giuseppe Marsaglia Cagnola, presidente della Trattamento Rifiuti Metropolitan – TRM S.p.A.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1820) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

Il presidente D'ALÌ formula al sottosegretario Catone i migliori auguri di buon lavoro e lo invita ad esprimere il parere sull'ordine del giorno G/1820/1/13.

Il sottosegretario CATONE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1820/1/13, che dichiara di accogliere.

Il senatore ORSI (*PdL*), relatore, interviene incidentalmente sottolineando che l'ordine del giorno testé accolto dal Governo è condiviso in maniera *bipartisan* dai componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista delle conferenze delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: audizione di rappresentanti di Federambiente

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 aprile 2011.

L'ingegner CENCIA richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione sulle conseguenze determinate, in capo alle imprese operanti nel settore delle fonti di energia rinnovabili, dalle modifiche normative che hanno interessato il relativo sistema di incentivazione. Ciò è particolarmente vero nel caso di quelle imprese che hanno ricevuto finanziamenti bancari, grazie alla finanza di progetto, poiché le verifiche di sostenibilità finanziaria dei progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia tramite fonti rinnovabili si basano su finanziamenti che rischiano di essere pregiudicati da cambiamenti inattesi delle modalità di incentivazione di tali fonti energetiche.

Il dottor MARSAGLIA CAGNOLA illustra le conseguenze finanziarie derivanti dalle modifiche introdotte alla normativa sull'incentivazione delle fonti di energia rinnovabile, con particolare riferimento al caso della Trattamento Rifiuti Metropolitan – TRM S.p.A., a totale partecipazione pubblica, che ha investito nel settore della termovalorizzazione dei rifiuti. Dopo aver ricordato i principali eventi relativi alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Torino, fa presente che su un fabbisogno finanziario totale di 503 milioni di euro, ben 413 milioni di euro sono stati ottenuti, in *project finance*, grazie a finanziamenti bancari e che l'indice di bancabilità del progetto è pari all'11,35 per cento. In tale contesto è intervenuta anche la Banca europea degli investimenti che ha assunto il rischio relativo alla costruzione dell'impianto. Paventa quindi i rischi deri-

vanti da una normativa più severa in materia di certificati verdi, che ne preveda la soppressione o ne fissi il prezzo ad un livello più basso, incompatibile con l'equilibrio finanziario programmato, che ha indotto il sistema bancario a finanziare il progetto. Ritiene pertanto che il termine del 31 dicembre 2012 – relativo alla scadenza del regime transitorio valido per gli impianti entrati in funzione entro tale data, che continuano a beneficiare dei meccanismi di incentivazione attualmente esistenti sino al 31 dicembre 2015, sulla base di quanto disposto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 – debba essere esteso al fine di lasciare impregiudicato l'assetto finanziario del progetto di realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della TRM S.p.A..

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver sottolineato l'insensatezza della scelta del Governo di modificare in corso d'opera la normativa sugli incentivi alle rinnovabili incidendo su progetti già avviati e determinando una situazione di pesante incertezza, fa presente che la riarticolazione dei sistemi di incentivazione deve in ogni caso far salvi i progetti in corso.

Il presidente D'ALÌ chiede se la problematica che interessa l'impianto di termovalorizzazione della TRM S.p.A. interessi anche altre società che si trovano in condizioni analoghe.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritiene che il tema del sostegno finanziario alle fonti di energia rinnovabili debba essere incentrato sull'opportunità di incentivare o meno gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti al pari delle fonti rinnovabili. È inoltre necessario evitare discriminazioni sul territorio nazionale tra collettività che sostengono i costi per la realizzazione degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti ed altre che, in situazione di difficoltà cronica nella gestione dei rifiuti, ricevono finanziamenti indiretti da parte del settore pubblico. Fa infine presente che il Centrosinistra, in occasione dell'approvazione della manovra finanziaria per il 2007 aveva a suo tempo ritenuto un punto qualificante della propria politica energetica la soppressione degli incentivi per la realizzazione degli inceneritori.

Il senatore MOLINARI (*Misto-ApI*) rileva la complessità della problematica sottoposta dagli auditi. Al riguardo riscontra l'analoga situazione rappresentata da alcune società pubbliche operanti nel settore idroelettrico per le quali il termine del 31 dicembre 2012, fissato per la scadenza del regime transitorio del sistema di incentivazione, risulta troppo ristretto. Auspica pertanto che il Governo fornisca, nei tempi più brevi, i necessari chiarimenti.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) ritiene che il Governo non abbia considerato la possibile evoluzione del settore delle fonti rinnovabili di energia allorché decise l'architettura del relativo sistema di incentivazione. Il tema da approfondire è pertanto quello di riesaminare il modello di in-

centivazione delle fonti energetiche rinnovabili, in un'ottica complessiva e senza pregiudizi di sorta.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rileva che il tema posto dall'odierna audizione non è se incentivare o meno la termovalorizzazione dei rifiuti, bensì se abbia o meno avuto senso sconvolgere con il decreto legislativo n. 28 del 2011 il piano finanziario di impianti già avviati ed incentivati.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) fa presente che il primo, pesante colpo all'incentivazione della termovalorizzazione dei rifiuti è stato inferto dalla legge finanziaria per il 2007.

Il senatore ORSI (*PdL*) chiede maggiori ragguagli circa la dimensione dell'impianto di Torino e l'incidenza dell'incentivazione.

Il dottor MARSAGLIA CAGNOLA fa presente che la dimensione dell'impianto è di 421.000 tonnellate di rifiuti all'anno e che l'incidenza dell'incentivazione è stimabile in 11 milioni di euro all'anno. Ricorda quindi che l'elemento della tariffa nel *project finance* è considerato incerto nell'ambito del flusso di cassa operativo.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) chiede se la TRM S.p.A. riscuota o meno la tariffa.

Il dottor MARSAGLIA CAGNOLA osserva che TRM S.p.A. chiude il ciclo integrato e riscuote dal comune, ente che in linea di massima in Italia costituisce il soggetto più inadempiente nei pagamenti.

L'ingegner CENCIA fa presente che l'esempio dell'impianto di Torino è certamente il più significativo in termini quantitativi. A prescindere dallo strumento finanziario impiegato – CIP 6 o altro – il tema della incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili rimane attuale ai fini della ristrutturazione del sistema di recupero e riciclo dei rifiuti.

Il presidente D'ALÌ ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta di domani, giovedì 9 giugno 2011, già prevista per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 8 giugno 2011

Plenaria**161^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BOLDI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (n. COM (2011) 169 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio 2011.

La senatrice FONTANA (*PD*), relatrice sul progetto in esame, dà lettura di una conferente proposta di osservazioni per la Commissione di merito, che, in linea con la relazione da lei svolta, ne valuta positivamente i profili di sussidiarietà e proporzionalità.

In particolare, viene sottolineata la possibilità di garantire agli Stati membri la necessaria flessibilità ed autonomia nella modulazione delle politiche fiscali in materia di energia.

Interviene la senatrice MARINARO (*PD*) per mettere in rilievo come, nell'ultimo paragrafo dello schema di osservazioni, venga opportunamente menzionato il problema dell'indeterminatezza temporale della delega comunitaria ex articolo 290 del Trattato di Lisbona.

A suo avviso, tale rilievo dovrebbe indurre ad una riflessione anche a livello nazionale nel momento in cui si dovrà concretamente porre mano alla riforma della legge n. 11 del 2005 – attualmente, come è noto, all'esame del Senato – soprattutto nella parte relativa all'uso appropriato della delega legislativa per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE , verificata la presenza del numero legale, mette ai voti il testo delle osservazioni favorevoli con rilievi, come formulato dalla relatrice, che è accolto all'unanimità dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che domani, giovedì 9 giugno, alle ore 8,30, avrà luogo, presso l'aula Difesa del Senato, l'audizione congiunta, da parte delle Commissioni Sanità e Politiche dell'unione europea del Senato e della Camera, del commissario europeo John Dalli.

Ricorda, inoltre, che, il prossimo mercoledì 15 giugno, si terrà, sempre presso l'aula Difesa del Senato, tra le ore 13 e le ore 14,30, la Tavola rotonda sui rapporti tra l'Italia e l'Azerbaijan, che vedrà coinvolto, tra i vari interlocutori, il Presidente della Commissione affari europei e internazionali del Parlamento dell'Azerbaijan, nell'approfondimento delle tematiche connesse alla cooperazione economica tra i due Paesi.

La seduta termina alle ore 14,10.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 169
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 169 definitivo,

considerato che esso propone, a partire dal 2013, una distinzione tra la tassazione legata al CO₂ e quella, invece, basata sul contenuto energetico («tassazione generale del consumo di energia»), con l'intento di razionalizzare la tassazione energetica contribuendo, in maniera neutra sotto il profilo tecnologico, a renderne il consumo più pulito ed efficiente, a vantaggio della crescita sostenibile;

considerato inoltre che esso si colloca nel quadro degli sforzi, compiuti dall'Unione europea, per raggiungere specifici obiettivi in materia di energia e cambiamenti climatici entro l'anno 2020 («Strategia Europa 2020», COM(2010) 2020 def);

tenuto conto dell'intenso dibattito che il testo sta generando tra gli osservatori e gli operatori del settore, concentrato soprattutto sulla componente CO₂;

tenuto conto, altresì, della possibilità che, anche a seguito del suddetto dibattito, potrebbero intervenire, prima dell'adozione definitiva dell'atto stesso, significativi mutamenti rispetto alla stesura attuale, tali da indurre, conseguentemente, il Senato ad esprimersi di nuovo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica dell'atto in esame appare correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale «Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte dirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria ad assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza»;

non emergono criticità relative al principio di sussidiarietà, in quanto, solo l'intervento dell'Unione può consentire un approccio coordinato ed uniforme alla tassazione dell'energia, tale da agevolare il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Unione medesima;

con riferimento al principio di proporzionalità, il testo appare congruo agli obiettivi che intende perseguire;

si invita tuttavia ad un'attenta valutazione dell'impatto della tassazione sui settori industriali già soggetti allo schema ETS, al fine di evitare un aggravio eccessivo per alcuni settori economici, che potrebbe determinare conseguenze sulla loro competitività;

si invita, inoltre, a valutare la possibilità di garantire agli Stati membri la necessaria flessibilità nella definizione delle politiche fiscali in materia di energia, anche allo scopo di preservare degli spazi di autonomia nella modulazione del carico fiscale che tengano conto delle specifiche condizioni territoriali e delle particolari categorie d'uso;

si ritiene altresì opportuna un'attenta valutazione delle conseguenze della tassazione proposta sia sulle singole imprese, sia sul mercato nel suo complesso, alla luce del costo dell'energia (di cui si paventa un costante aumento anche indipendentemente della direttiva in oggetto), degli inevitabili aumenti di prezzo derivanti dalla tassazione proposta e della clausola di indicizzazione automatica contenuta nell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2003/96/CE come modificata dal testo in esame;

si rileva infine l'indeterminatezza temporale della delega contenuta nel nuovo articolo 27 della direttiva 2003/96/CE per l'adozione di atti delegati *ex* articolo 290 del TFUE, prassi sulla quale la 14^a Commissione permanente del Senato della Repubblica ha già avuto modo, in passato, di esprimere le proprie perplessità.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 8 giugno 2011

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Enzo Cucco, coordinatore del Comitato organizzatore Ilga-Europe Torino 2011, Paolo Patanè, presidente nazionale dell'Associazione Arcigay, Rita De Santis, presidente nazionale dell'Associazione Genitori di Omosessuali, Sergio Rovasio, segretario nazionale dell'Associazione Radicale Certi Diritti e Andrea Maccarone, rappresentante in Italia dell'Associazione EPOA.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti del Comitato Europride 2011

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 25 maggio scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO, dopo aver ringraziato le personalità audite, sottolinea l'importanza dell'evento Europride 2011, che è una manifestazione di lotta contro le discriminazioni e l'intolleranza, questioni, queste, che a buon titolo fanno parte dei compiti di cui si deve occupare la Commissione diritti umani. Le cronache nazionali ed internazionali riportano purtroppo con una certa frequenza episodi di discriminazione e violenza di matrice omofobica, che privano alcuni cittadini di diritti fondamentali, quali la dignità e la libertà, e che richiedono dunque un deciso intervento in sede legislativa.

Enzo CUCCO, coordinatore del Comitato organizzatore ILGA-Europe Torino 2011, ricorda che quest'anno l'Italia ospita i due eventi più importanti per la comunità europea lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT). Il primo, l'Europride, promosso dall'Associazione EPOA, è già in corso d'attuazione a Roma e terminerà domenica 12 giugno; il secondo, il XV Congresso Annuale di ILGA-Europe, si terrà a Torino dal 27 al 30 ottobre. Non è un caso che l'Italia ospiti quest'anno entrambi gli appuntamenti. Il nostro paese infatti risulta essere un «osservato speciale» per quanto riguarda la tutela dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. In particolare sono tre gli ambiti in cui sarebbe necessario un intervento per mettere l'Italia allo stesso livello di altri paesi europei. Manca innanzi tutto una normativa completa che costituisca un riferimento per chi opera contro le discriminazioni e forme di violenza. In secondo luogo manca in Italia qualsiasi riconoscimento legale delle famiglie composte da persone dello stesso sesso, nonostante la Corte Costituzionale in una sentenza dell'anno scorso abbia proclamato l'assoluta costituzionalità di tali nuclei familiari. Infine deve essere sottolineato come manchino in Italia interventi normativi che tutelino le persone transgender.

Va elogiata l'iniziativa portata avanti in ambito Onu dalla Francia per la depenalizzazione dell'omosessualità a livello mondiale, sebbene non possa essere sottaciuta la totale inattività del nostro Paese in questo ambito, specie se si pensa all'impegno italiano in altri campi, come ad esempio la moratoria sulla pena di morte.

Infine, passando dal piano nazionale a quello internazionale, si deve tener conto del fatto che ci sono paesi, anche in Europa, ma soprattutto nell'Africa subsahariana, in cui non è ancora possibile manifestare. Il fine ultimo del Gay Pride organizzato a Roma è proprio dare voce e visibilità a quelle persone cui troppo spesso questa possibilità viene negata.

Paolo PATANÈ, presidente nazionale dell'Associazione Arcigay, sottolinea come l'approccio a questo tema debba essere trasversale, coniugando elementi di riflessione che provengono dal panorama internazionale con quelli di natura interna.

L'organizzazione del Gay Pride Europeo a Roma è particolarmente significativa e diventa una sfida per uno Stato che voglia essere autenticamente laico. La questione dei diritti delle persone omosessuali non ha niente a che vedere con la fede ma piuttosto con il principio di ugua-

glianza e della pari dignità di tutti cittadini. E, soprattutto, uno Stato laico e democratico non può e non deve tutelare solo i credenti ma tutti i suoi cittadini.

Con riferimento alla comunità internazionale, la situazione in cui si trovano le persone omosessuali nei paesi dell’Africa Sub-Sahariana è drammatica, in quanto esse sono spesso vittime di vere e proprie persecuzioni. In Uganda, ad esempio, di recente è stato barbaramente ucciso David Kato Kisule, rappresentante del movimento omosessuale ugandese.

Queste campagne di odio e di discriminazione sono da contrastare con piena determinazione, essendo ormai l’omosessualità riconosciuta da tutte le organizzazioni internazionali, governative e non, e anche da associazioni di medici e psicologi, come una naturale modalità di essere donna o uomo. È necessario dunque che l’Italia si mobiliti in difesa di tali diritti e adegui la sua normativa a quella dei paesi europei più all’avanguardia sul piano della protezione dei diritti perché la dignità delle persone e la sua tutela sono specchio del grado di democrazia di un paese.

Rita DE SANTIS, presidente nazionale dell’Associazione Genitori di Omosessuali, spiega come l’associazione di cui è presidente nasca dal fatto che i figli degli associati siano sistematicamente privati della loro dignità.

Anche se in Italia non ci sono livelli di discriminazione e violenza paragonabili a quelle che si registrano purtroppo in altre realtà, come – restando in ambito Europeo – quella della Polonia o della Turchia, ogni qual volta si priva un individuo del diritto a formare una famiglia o si impedisce ad una persona di dare espressione alla propria vocazione religiosa, la dignità umana è gravemente violata.

Prendono quindi la parola i senatori PERDUCA (PD) e LIVI BACCI (PD) per rivolgere domande e fare osservazioni.

A tutti rispondono Sergio ROVASIO, segretario nazionale dell’Associazione Radicale Certi Diritti, che ribadisce la necessità di un approccio che tenga conto sia della realtà italiana sia di quella internazionale, e Andrea MACCARONE, rappresentante in Italia dell’Associazione EPOA, il quale, partendo dalla sua esperienza in ambito EPOA, rileva come spesso arrivi all’estero un’immagine dell’Italia assolutamente negativa e forse peggiore di quella reale. A conferma di ciò, come ha ricordato Enzo Cucco in apertura, il nostro Paese quest’anno è un «osservato speciale» da parte della comunità LGBT internazionale. Essa si aspetta azioni concrete affinché l’Italia si adegui agli standard europei. A questo proposito va ricordato come l’OSCE segua con grande attenzione il comportamento dell’Italia in materia di discriminazione contro i gay.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite e i senatori presenti al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 8 giugno 2011

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,45.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato di ENEL S.p.A, dottor Fulvio CONTI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dal deputato ROSATO (Pd) e dai senatori ESPOSITO (PdL), PASSONI (PD), QUAGLIARIELLO (PdL) e RUTELLI (Misto-API).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato LAFFRANCO (PdL).

La seduta termina alle ore 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 8 giugno 2011

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta inizia alle ore 14,30.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi

Atto n. 339

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° giugno 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato, d'intesa tra loro, la proposta di parere sullo schema di decreto all'esame (*allegato 1*); risulta altresì presentata una ulteriore proposta di parere (*allegato 2*) a firma del senatore Belisario.

Il deputato Roberto SIMONETTI (*LNP*), *relatore*, ricorda come le audizioni svolte e gli incontri effettuati dai relatori abbiano portato alla redazione di una proposta di parere comune, che peraltro è frutto anche di una sintesi di coordinamento con il decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici previsto dalla legge n. 196. Evidenzia tra le modifiche al testo originario proposte dal parere quelle relative alla competenza finanziaria, per la quale viene prevista una fase di sperimentazione, alla tempistica per l'emanazione dei decreti sulla sperimentazione

stessa, nonché quella concernente una maggiore trasparenza della documentazione integrativa dei bilanci degli enti locali, nonché. Per quanto riguarda le modalità di codificazione delle transazioni elementari, al fine di rafforzare la significatività delle stesse è stato posto il divieto di adottare il criterio della prevalenza, di imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro per conto terzi e di assumere impegni sui fondi di riserva. Relativamente al bilancio consolidato, si è svolto un attento confronto che ha permesso di perimetrare meglio il campo, considerando anche le società controllate e partecipate, così come sono state modificate le disposizioni in tema di flessibilità degli stanziamenti di bilancio. Sottolinea, infine, come, pur nel rispetto delle procedure disposte dall'articolo 27 della legge n. 42, le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nonché agli enti locali in esse ubicate; qualora tali procedure non risultino concluse entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi e integrativi successivi alla fase sperimentale, è stabilita, sino al completamento delle procedure medesime, l'immediata e diretta applicazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), *relatore*, nell'osservare come lo schema di decreto in esame avrebbe dovuto costituire il primo dei provvedimenti attuativi della delega, in quanto esso realizza la base conoscitiva sulla quale poggiare il nuovo assetto fiscale previsto dalla legge n. 42 del 2009, evidenzia come il provvedimento, come integrato dalla proposta di parere ora illustrata dal collega Simonetti, avvii la graduale transizione dalla competenza giuridica a quella finanziaria, in modo da riassorbire il problema dei residui e rendere più veritiere le rappresentazioni contabili: ciò migliorerà la qualità della decisione di bilancio e, in conseguenza, il rapporto tra amministratori e cittadini. Su tale aspetto concorrerà anche la progressiva emersione – e pertanto la possibile confrontabilità – dei costi effettivi delle prestazioni connesse alle funzioni fondamentali. Sui comportamenti degli amministratori inciderà altresì l'obbligo di realizzare il bilancio consolidato dell'ente territoriale includendovi anche le società controllate e partecipate, inibendosi con ciò la possibilità di trasferire situazioni debitorie presso soggetti esterni. Nel rammentare poi l'importanza della disposizione prevista in ordine ai sistemi informativi statistici sanitari, che consentirà un più efficace monitoraggio della qualità e dell'offerta dei percorsi di cura, rileva come il decreto prefigura un processo che si svilupperà su arco di tempo triennale, sulla base di una fase di sperimentazione che risulterà utile sia per meglio definire l'architettura dei nuovi sistemi contabili, sia per realizzare il necessario adeguamento delle capacità amministrative degli uffici degli enti regionali e locali che dovranno garantire la gestione dei sistemi medesimi.

Esigenza, questa, il cui soddisfacimento sarà a suo avviso agevolato dalla condivisione che si riscontra sulla disciplina introdotta dal provvedimento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avanza sul punto ai relatori una specifica richiesta di chiarimento in ordine alle modalità di svolgimento della sperimentazione, chiedendo in particolare quali enti vi sarebbero sottoposti. Potrebbe risultare opportuno, al riguardo, che il parere della Commissione possa fornire al Governo parametri e criteri utili a tale scopo.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), *relatore*, osserva come tale questione risulti considerata nella proposta di parere, laddove è previsto che il DPCM che definisce le modalità della sperimentazione venga sottoposto al parere della Commissione, nonché delle Commissioni bilancio delle due Camere.

Il senatore Helga THALER AUSSERHOFER (*UdC-SVP-Aut:UV-MAIE-MRE*) nell'illustrare le proposte emendative a propria firma (*allegato 3*), precisa che la prima reca una modifica all'articolo 29, relativo ai principi di valutazione del settore sanitario, finalizzata ad eliminare dal testo il riferimento alle province autonome, in quanto la competenza della gestione del servizio sanitario nazionale è affidata alle regioni. La seconda proposta emendativa assegna alle regioni a statuto speciale e alle province autonome la competenza ad adeguare gli ordinamenti contabili degli enti locali ubicati nel loro territorio.

Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), *relatore*, precisando che, sulla base della normativa nazionale, la competenza nella gestione del sistema sanitario nazionale è assegnata alle regioni, sia a statuto ordinario che speciale, avverte che la proposta emendativa 2 ora illustrata è stata recepita nella proposta di parere dei relatori; invita quindi il proponente, con l'accordo dell'altro relatore, al ritiro della stessa.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel prendere atto di quanto ora osservato dal relatore, tenuto conto che il primo dei due emendamenti presentati dalla senatrice Thaler non appare del tutto coerente rispetto all'altro emendamento, chiede alla presentatrice se non ne sia opportuno il ritiro.

Il senatore Helga THALER AUSSERHOFER (*UdC-SVP-Aut:UV-MAIE-MRE*) accoglie l'invito al ritiro di entrambe le proposte emendative.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*) nel valutare positivamente la proposta di parere dei relatori, segnala l'opportunità di aggiungervi una osservazione relativa all'inserimento dei principi di trasparenza e di semplicità tra quelli di cui all'allegato 1 allo schema di decreto.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) nel ringraziare i relatori per l'importante lavoro svolto, fa presente che la presentazione della proposta di parere a propria firma testimonia la condivisione di un percorso comune che ha condotto, anche con la collaborazione del Governo, alla predisposizione di una proposta di parere a firma congiunta da parte dei due relatori, che riprende sostanzialmente le modifiche contenute nella propria proposta di parere.

Per le ragioni suddette, ritenendo tale proposta assorbita in quella presentata dai relatori, preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'Italia dei Valori.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) nell'illustrare la propria dichiarazione di voto, che chiede venga allegata al resoconto (*allegato 4*), sottolinea che lo schema di decreto, come modificato dalle proposte contenute nel parere, pur presentando un carattere fortemente tecnico costituisce a suo avviso uno tra i più importanti provvedimenti previsti in attuazione della legge n. 42.

Esso infatti, in parallelo con il provvedimento relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili per le amministrazioni statali, rappresenta il punto di inizio del processo di riforma in tale materia – che in parte andrà a regime dal 2014 in seguito ad una fase di sperimentazione di due anni – in grado di coniugare autonomia e responsabilità dei diversi livelli di governo e provvedere al superamento di alcune arretratezze che persistono i sistemi contabili degli enti territoriali.

Nel sottolineare alcune innovazioni più rilevanti, tra le quali una maggiore trasparenza del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici e la loro raccordabilità con il Sistema europeo dei conti nazionali, l'elevato livello di specificità della disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili del settore sanitario, il raccordo fra costi finanziari, costi standard e fabbisogni standard, le metodologie comuni per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, nonché il nuovo principio contabile della competenza finanziaria, annuncia la valutazione positiva del gruppo del Partito Democratico nonché il suo voto favorevole, evidenziando lo spirito unitario che ha caratterizzato i lavori della Commissione sul provvedimento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che in esito all'intervento del senatore Belisario la proposta di parere a sua firma si considera assorbita. Prende atto con profonda soddisfazione che il franco e proficuo dibattito intercorso tra i gruppi parlamentari e l'ampia collaborazione e disponibilità al confronto dei relatori hanno condotto ad un consenso unanime in Commissione sulla proposta di parere predisposta dai relatori me-

desimi. Pone quindi in votazione la proposta di parere (*allegato 5*), che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339)

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi;

premesso che l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali costituisce un passaggio fondamentale nella definizione del nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra i diversi livelli di governo, rappresentando la premessa indispensabile per realizzare un sistema di contabilità pubblica idoneo a dare conto degli elementi fondanti la riforma federalista: costi *standard* e costi effettivi delle singole prestazioni e dei servizi pubblici, anche in relazione alle loro caratteristiche qualitative, dinamica di convergenza dei costi, comparabilità dei fenomeni contabili e gestionali dei diversi enti, trasparenza e accessibilità dei dati quali condizioni essenziali per assicurare l'esercizio del controllo democratico da parte dei cittadini sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa degli enti territoriali e degli organismi responsabili dell'erogazione dei servizi;

rilevato che:

per conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei bilanci pubblici appare opportuno assicurare l'applicazione di principi contabili generali analogamente configurati da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196;

in questa prospettiva, la disciplina contenuta nello schema di decreto in esame e quella applicabile alle amministrazioni pubbliche, dopo un congruo periodo di sperimentazione, dovrà presentare la necessaria uniformità;

quanto sopra andrebbe, in particolare, assicurato con riferimento al principio di competenza finanziaria, che dovrebbe presentare un contenuto omogeneo in modo da evitare le complicazioni derivanti dal dover fare riferimento a diverse nozioni di impegno e di accertamento, con riflessi anche sulla nozione di residui;

appare opportuno avviare una sperimentazione relativa alla tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finan-

ziaria definito in termini tali da risultare idoneo a fronteggiare il fenomeno dei residui passivi, quantificare in modo più puntuale l'ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche, nonché di determinare una minore rigidità di bilancio e una maggiore effettività della rappresentazione della gestione;

occorre coordinare le disposizioni dello schema con le modifiche introdotte nella legge di contabilità e finanza pubblica, a seguito dell'approvazione della legge 7 aprile 2011, n. 39;

al fine di garantire l'uniformità degli schemi di bilancio, occorrerà coordinare con quanto previsto nel presente decreto legislativo le disposizioni relative ai bilanci degli enti locali contenute nel disegno di legge in materia di individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative (Carta delle autonomie locali e riordino di enti ed organismi decentrati) e nel disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, attualmente all'esame del Senato;

considerati i pareri espressi dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 359);

ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 35, comma 4.;

2) *all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2;

3) *all'articolo 4, comma 2, dopo le parole:* in modo da aggiungere le seguenti: evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché;

4) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: glossari ed evitando: con le seguenti: glossari. E' vietato;

5) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di assumere impegni sui fondi di riserva con le seguenti: assumere impegni sui fondi di riserva;

5-bis) all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «società e altri organismi controllati», con le seguenti: «società controllate e partecipate e altri organismi controllati»;

6) all'articolo 13, comma 2, sopprimere la parola: almeno;

7) all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard.;

8) all'articolo 15, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;

9) sostituire l'articolo 16 con il seguente: Art. 16. - (Flessibilità degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:

a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti;

conseguentemente, all'articolo 35, comma 4, sostituire le parole da: e le eventuali ulteriori modifiche fino alla fine del comma, con le seguenti: , nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16;

10) all'articolo 17, comma 3, primo periodo sostituire le parole: dall'articolo 14 con le seguenti: dall'articolo 13;

11) Dopo l'articolo 34 introdurre il seguente:

Articolo 34-bis

(Sistemi informativi e statistici della Sanità)

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con Decreto del Ministro della Salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

12) all'articolo 35, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'emanazione del presente decreto legislativo con le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole: dall'emanazione del presente decreto legislativo *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

13) all'articolo 35, comma 2, primo periodo introdurre le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: entro 90 con le seguenti: entro 120;

b) sopprimere le parole: anche in deroga alle vigenti discipline contabili;

conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla

data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili.

14) *all'articolo 35, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* . Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.;

al medesimo articolo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 120 giorni *con le seguenti:* 150 giorni; *inoltre, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, la vigente disciplina contabile».

al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: n. 42, *aggiungere le seguenti:* «sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre».

all'allegato n. 1, sostituire il punto 16, Principio della competenza finanziaria, con il seguente:

Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del presente decreto,

costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

15) *all'articolo 35-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

16) *all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente*: 1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

17) *all'articolo 36, aggiungere, in fine, il seguente comma*: 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18) *all'allegato 1, punto 1. Principio della annualità, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

19) al fine di assicurare la trasparenza gestionale ed un effettivo controllo da parte dei cittadini sull'operato delle amministrazioni territoriali, si preveda l'obbligo a carico delle medesime amministrazioni di redigere, sulla base di un apposito schema tipo, un rendiconto annuale semplificato, da divulgare sul sito internet dell'ente, recante una esposizione sintetica del bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura e alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi.;

20) il Governo definisca le modalità più idonee per coniugare il principio della esatta identificabilità delle entrate e delle uscite relative al finanziamento dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 20 con le esigenze di flessibilità degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 16 del presente decreto al fine di evitare un irrigidimento della manovrabilità del bilancio da parte degli enti territoriali; ciò anche per salvaguardare il principio contabile n. 2 sull'unitarietà del bilancio;

21) il Governo definisca le modalità più idonee per estendere l'ambito dei soggetti abilitati all'accesso alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 196 del 2009 e per semplificarne i sistemi di consultazione, prevedendo a tal fine anche l'adozione di schemi standardizzati omogenei, tali da consentire una effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali;

22) detti il Governo, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, anche al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea, le linee guide per l'adozione da parte di regioni ed enti locali di sistemi informativi omogenei ed interoperabili;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se vi siano ragioni che giustificano la previsione di una articolazione dei programmi in macroaggregati diversa da quella contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, che fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) valuti altresì il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 15 individuando la distinzione delle entrate tra ricorrenti e non ricorrenti come autonomo livello classificatorio nell'ambito dei titoli;

c) appare opportuno che il Governo provveda quanto prima a riformare la normativa relativa alla devoluzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di contrastare la formazione di avanzi di bilancio, che, allo stato, immobilizzano una quota rilevante delle risorse a disposizione degli enti territoriali;

d) con riferimento al consolidamento dei bilanci delle società partecipate in quello dell'ente territoriale di riferimento, valuti il Governo le iniziative da adottare nelle fattispecie in cui, tramite il consolidamento, l'ente debba incorporare eventuali perdite di esercizio delle società medesime al fine di individuare le modalità più idonee per assicurare la salvaguardia degli equilibri economico-finanziari dell'ente interessato, anche attraverso l'adozione di piani di rientro articolati su base pluriennale;

e) al fine di una migliore qualità del testo, il Governo dovrebbe procedere ad una complessiva revisione formale dello schema, nonché delle denominazioni in esso contenute, uniformando in particolare quelle riferite ai documenti di bilancio;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale avvenga attraverso l'adozione del metodo della partita doppia;

g) valuti il Governo l'opportunità di individuare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, un sistema premiante a favore delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 35 del provvedimento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339)**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL SEN. BELISARIO**

La Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi»;

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009 reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare – attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione – l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, nonché l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei medesimi enti e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

l'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali costituisce una operazione essenziale per disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio degli enti territoriali con i sistemi adottati in ambito europeo secondo le regole sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Il tema dell'armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio, benché considerato ristretto all'ambito delle mere technicalità, rappresenta uno snodo assolutamente essenziale per il concreto avvio ed il consolidamento del processo attuativo del c.d. «federalismo fiscale»;

il provvedimento in esame dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale per garantire, precisa lo schema di decreto, «la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale». La seconda parte del provvedimento reca una disciplina finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle regioni – che, com'è noto, assorbono la quasi totalità delle risorse regionali – nonché degli enti sanitari (aziende sanitarie

locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed altri). L'armonizzazione è diretta a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, mediante l'individuazione di un modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, nonché attraverso l'applicazione di criteri omogenei, espressamente precisati nel testo, per procedere alla valutazione delle voci di bilancio nei numerosi casi in cui ciò sia necessario, ad esempio per le rimanenze di magazzino ovvero per la distribuzione sul piano economico dell'importo dei beni ammortizzabili;

assume inoltre un'importanza fondamentale la definizione di meccanismi di coordinamento dei diversi livelli di governo, al fine di assicurare una gestione della funzione sanitaria pubblica responsabile, efficiente ed efficace su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei predetti vincoli di bilancio programmati e in funzione dei richiamati obiettivi definiti a livello comunitario derivanti dal Patto di stabilità e crescita;

peraltro, le esigenze del coordinamento finanziario – che richiedono l'effettiva armonizzazione dei conti, con riferimento alla generalità dei soggetti pubblici, presenti ai diversi livelli territoriali – rivestono specifica configurazione e declinazione operativa con riguardo al settore sanitario. Va, infatti, sottolineata la peculiarità del settore sanitario nei generali processi di armonizzazione, con taluni risultati già raggiunti e criticità ancora da superare, considerando, da un lato, la attuale diversificata situazione della legislazione contabile regionale, e, dall'altro, l'operatività della modellistica di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale, utilizzati per adempiere al vigente obbligo delle comunicazioni al Ministero della salute;

considerato che:

come osservato dalla Corte dei Conti in sede di audizione, «il punto caratterizzante lo schema di provvedimento in esame, forse più di quanto si riscontra negli altri concomitanti decreti delegati già approvati od in corso di definizione, consiste nell'elevazione a livello normativo di principi e criteri generali, da specificare sul piano della concreta applicazione con successivi provvedimenti. Il decreto in esame costituisce, pertanto, l'occasione per avviare una effettiva armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e, più in generale, una convergenza con l'impostazione del bilancio dello Stato»;

lo schema di decreto legislativo in oggetto, caratterizzato da un elevatissimo grado di tecnicismo, impone di seguire pedissequamente le linee critiche tracciate, con autorevolezza ed imparzialità, dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica, dal Servizio Studi della Camera dei deputati e dalla Corte dei Conti in sede di audizione in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

ancorché la proposta di parere presentata dai Relatori possa valutarsi positivamente, in quanto conforme al profilo contenutistico della presente proposta, appare comunque opportuno conferire rilevanza esterna alle osservazioni generali e puntuali di seguito illustrate, anche in ragione

della loro criticità attraverso cui è meglio esplicitato l'atteggiamento del Gruppo «Italia dei Valori» dinanzi al presente provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni ed osservazioni:

– in merito all'articolo 2, comma 4, in tema di adozione di sistemi contabili omogenei, va riconsiderata l'ulteriore apposita sperimentazione, da condurre sulla base di quella originariamente prevista per il bilancio dello Stato, relativa alla graduale estensione dell'applicazione del bilancio anche di cassa atteso che la relativa prescrizione, contenuta nell'art. 2, comma 4, deve intendersi, infatti, caducata per effetto dell'intervenuta conferma, ad opera della recente riforma della legge di contabilità. Si segnala, in merito, che la legge 7 aprile 2011, n.39, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, all'articolo 5 ha sostituito la delega al governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, contenuta nell'articolo 42 della legge di contabilità, con una nuova delega, da esercitare entro quattro anni, volta a riordinare la disciplina per la gestione del bilancio di cassa e potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza;

– l'articolo 3 dispone l'obbligo per le amministrazioni territoriali e i loro enti strumentali di conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 al provvedimento. Tra i «principi generali o postulati» considerati dalla norma si segnala il principio della competenza finanziaria, che reca notevoli innovazioni rispetto a quanto finora stabilito nell'ordinamento contabile. L'effettivo recepimento in ambito territoriale del principio attinente alla competenza finanziaria (n. 16), potrebbe risolvere antiche problematiche di incoerenza applicativa del medesimo fenomeno contabile (ad esempio, l'impegno) tra i diversi comparti interessati. Si tratta di un criterio – oggi solo in parte operante nell'ambito della contabilità regionale – che, ove coerentemente recepito, potrebbe migliorare la rappresentatività dei documenti contabili dell'intera platea di Regioni, Province e Comuni, necessaria anche per garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno. Tuttavia, il principio di competenza finanziaria come delineato nell'allegato 1 mal si concilia, però, con la nozione di competenza giuridica che resta alla base della legge 196 del 2009: su tale problematica va posta una particolare attenzione. La formulazione di tale fondamentale principio suscita forti riserve, nella parte in cui dispone che «Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza». Quest'ultima imputazione, infatti, deve essere riferita all'erogazione o all'incasso di mezzi finanziari (profilo della cassa), a nulla rilevando sotto il profilo della competenza giuridica, che rimane incisa nel momento in cui si perfeziona l'obbligazione sottostante per il suo intero

importo. Tale circostanza, in particolare sul fronte delle entrate, dovrebbe escludere che in un determinato esercizio finanziario si possa procedere all'accertamento di entrate future in quanto ciò potrebbe dare luogo ad un'anticipazione di impieghi e dei relativi oneri senza che si sia verificata la condizione giuridica per l'accertamento dell'entrata. In tal modo dovrebbe quindi essere scongiurato il pericolo di creare squilibri finanziari nel corso dell'esercizio. Va segnalato inoltre che tale definizione di competenza finanziaria non risulta del tutto sovrapponibile a quella adottata dal Comitato per i principi contabili in sede di elaborazione dello schema di decreto legislativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti territoriali (Atto n. 359). Andrebbe considerato che la definizione di competenza finanziaria adottata dallo schema in esame appare essere stata adottata dal legislatore delegato nell'ottica della delega legislativa contenuta nell'originario testo della legge di contabilità, finalizzata al passaggio della redazione dei documenti contabili dello Stato in termini di sola cassa, delega peraltro superata a seguito delle modifiche apportate alla legge di contabilità dalla legge n. 39 del 2011. Sarebbe necessario approfondire i motivi sottostanti l'adozione di due diverse definizioni del principio della competenza finanziaria, da parte dei due schemi di decreto entrambi finalizzati all'attuazione di un complesso processo di armonizzazione contabile di tutti gli enti della P.A.;

– all'articolo 7, si dispone che al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari ed evitando: l'applicazione del criterio della prevalenza, l'imputazione alle partite di giro o ai servizi per conto terzi e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva. La finalità della norma, l'omogeneità dei bilanci pubblici, deve essere meglio perseguita con una maggiore efficacia coercitiva, ed è pertanto necessario sostituire l'invito con un espresso divieto delle indicate operazioni;

– l'articolo 10, comma 1, stabilisce che il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio. Le Regioni possono altresì individuare le leggi di spesa che non consentono l'assunzione di impegni pluriennali. L'importanza della transizione alla pluriennalità del bilancio gestionale si presenta in linea con quanto stabilito dalla legge di contabilità, agli articoli 21-22, per il bilancio dello Stato, rappresentando una notevole novità anche per alcune tipologie di enti decentrati (in particolare gli enti locali) che sino ad oggi hanno operato con bilanci annuali di sola competenza. Il secondo periodo del comma 1 pone poi un espresso richiamo all'eventualità – che, peraltro, la norma limita alle sole Regioni – che si possano stabilire limiti alla impegnabilità pluriennale, in relazione a talune specifiche autorizzazioni legislative di spesa. In proposito appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la portata di tale deroga al principio di «pluriennalità» indicato al comma 1, e le motivazioni che hanno condotto a prevederne l'occorrenza in favore delle sole Regioni;

– all'articolo 13, comma 2, si dispone che «L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita almeno dai programmi». L'avverbio «almeno» introduce la facoltà di approvazione di un livello autorizzatorio diverso e, presumibilmente, di articolazione inferiore, quale, ad esempio, il macroaggregato ovvero il capitolo, dovendosi ragionevolmente escludere che esso possa intendersi addirittura riferito alla possibilità di approvazione di unità di voto di livello superiore, quale la missione. Ciò, ad avviso della Corte dei Conti, rappresenta un rilevante elemento di incoerenza col disegno complessivo di armonizzazione contabile voluto dal legislatore della riforma, aprendo la porta a livelli autorizzatori non omogenei, in palese violazione del criterio direttivo relativo alle regole contabili uniformi (art. 2, comma 2, lett. *h*), legge n. 42), con conseguenti difficoltà gestionali e con evidenti riflessi sulla flessibilità gestionale di cui al successivo articolo 16, che autorizza variazioni compensative interne a ciascun programma. Le considerazioni precedenti fanno emergere univocamente l'esigenza di sopprimere la parola «almeno»;

– all'articolo 14, comma 2, deve essere sicuramente effettuata una riflessione sulla corrispondenza tra Programma e Centro di responsabilità amministrativa poiché l'analoga disposizione della riforma non ha ancora trovato piena applicazione nel bilancio dello Stato nel quale permangono tuttora numerosi programmi condivisi da più Centri di responsabilità, a volte di diversi dicasteri. All'art. 14, potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di sopprimere il comma 2, in modo da non escludere la possibilità di affidare la realizzazione di ciascun programma a più centri di responsabilità, lasciando all'ente la definizione del necessario coordinamento;

– la prevista distinzione, nell'ambito delle tipologie di entrate, delle quote di natura non ricorrente di cui all'articolo 15, comma 1, lett. *c*), suscita qualche perplessità, atteso che la legge di contabilità prevede la distinzione tra le entrate «ricorrenti e non ricorrenti» come autonomo livello classificatorio nell'ambito dei titoli, con un rilievo, quindi, ben più elevato. In tal caso, sarebbe opportuno ricondurre la norma nelle linee di un puntuale adeguamento alla disciplina contabile generale, al fine di garantire un'effettiva armonizzazione;

– all'articolo 16, nell'ambito della flessibilità gestionale prevista per gli Enti territoriali si manifestano, da un lato, margini più ampi di quelli risultanti dalla riforma contabile, recependo in via permanente l'estensione alle missioni, autorizzata solo temporaneamente per il bilancio dello Stato; dall'altro, si presentano con contenuti più ristretti di quelli concessi dalla riforma, in quanto limitati esclusivamente alle spese connesse con i trasferimenti interni di personale. Risulta pertanto auspicabile, in proposito, un adeguato approfondimento, nella direzione di assicurare un'effettiva armonizzazione anche sotto tale profilo, mediante un concreto e puntuale allineamento della disciplina delegata per gli Enti territoriali a quella definita per il bilancio statale;

– all'articolo 18, in riferimento alla tempistica di approvazione dei bilanci, va osservato che resta non superata l'attuale coincidenza del termine di approvazione dei bilanci preventivi delle Regioni e degli Enti territoriali con il termine previsto per l'approvazione parlamentare delle leggi di stabilità e di bilancio dello Stato, dalle cui statuizioni dipende sostanzialmente la definizione dei mezzi finanziari disponibili. Trattasi, com'è noto, di una problematica emersa da lungo tempo, i cui riflessi inducono spesso a inevitabili slittamenti temporali di una fondamentale fase del processo programmatico degli Enti interessati;

– agli articoli 26, 27 e 28 il presente provvedimento prevede uno schema comune per il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio e un contenuto minimo del piano dei conti, stabilendo che ciascuna voce dello stesso debba trovare corrispondenza con ogni singola voce degli attuali modelli di rilevazione ministeriale (SP-CE); modelli che, in ogni caso, devono essere contenuti nella nota integrativa, sia per l'esercizio in chiusura che per l'esercizio precedente. Sarebbe, a tal proposito, opportuno utilizzare non un ulteriore schema di bilancio, così come previsto nell'allegato 2/1, ma adottare i modelli CE e SP di rilevazione previsti dal decreto del 30 dicembre 2007 del Ministero della salute; modelli che già presentano spiccate caratteristiche di uniformità e di omogeneità dei dati;

– sotto il profilo generale, tuttavia, il recupero della dimensione finanziaria dei conti della sanità, deve inoltre porsi in correlazione e raccordo con il decreto legislativo relativo ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. In una lettura unitariamente condotta sui due schemi di decreto legislativo è infatti dato rintracciare evidenti connessioni e unitari riferimenti che presuppongono una piena confrontabilità dei dati dei diversi Servizi sanitari regionali. La prevista applicazione a tutte le Regioni dei valori di costo rilevati in tre Regioni *benchmark* richiede la determinazione di comuni modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci, nonché di principi contabili comuni, che consentano di evidenziare l'effettivo impatto dei risultati del comparto in ciascun esercizio finanziario, anche attraverso un pieno raccordo fra la contabilità economica delle gestioni degli Enti (o anche di quella accentrata presso la stessa Regione) e la contabilità finanziaria di ciascuna Regione,

– l'articolo 35, comma 2, autorizza modalità della sperimentazione «anche in deroga alle vigenti discipline contabili». Appare singolare, in verità, che questi fondamentali adempimenti, necessariamente destinati a condizionare l'intero processo di armonizzazione, possano derogare alle discipline contabili vigenti, comprese quelle introdotte con il provvedimento in esame, che si sostanziano, in definitiva, in principi generalmente condivisi e di comune esperienza. Occorre, pertanto, sopprimere tale riferimento alla deroga delle vigenti discipline contabili, atteso che la sua presenza appare suscettibile di condizionare l'intero processo di armonizzazione;

– infine, in ordine all'articolo 35, con riferimento alla possibilità delle regioni nella fase sperimentale di individuare apposite missioni anche a carattere strumentale, se ne evidenzia la peculiarità e l'innovazione rispetto a quanto previsto nell'ordinamento contabile. Sul punto, in particolare, andrebbe chiarita la compatibilità di tali tipologie di missione con quelle considerate finora nel bilancio dello Stato ed ora estese anche ai bilanci degli enti territoriali e definite come le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339)

**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEI RELATORI**

1.

THALER AUSSERHOFER

Dopo il punto 10) della proposta di parere dei relatori è inserito il seguente:

«10-bis). All'articolo 29, comma 1, lettera k), le parole: "o la provincia autonoma" sono soppresse».

2.

THALER AUSSERHOFER

Il punto 15) della proposta di parere dei relatori è sostituito dal seguente:

«15) l'articolo 35-bis è sostituito dal seguente: "Art. 35-bis. - (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e la Province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime regioni a statuto speciale e province autonome, laddove la finanza locale rientri nelle loro competenze, ad adeguare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, i propri ordinamenti contabili ai principi di cui al presente decreto legislativo ai sensi dei propri statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339)

DICHIARAZIONE DI VOTO DELL'ON. CAUSI

Pur avendo un carattere fortemente tecnico, lo schema di decreto che la Commissione bicamerale vota oggi, così come modificato dalle proposte contenute nel parere unificato degli on.li Lanzillotta e Simonetti, è uno dei più importanti fra quelli connessi al lavoro di attuazione dei nuovi principi costituzionali del Titolo V.

L'armonizzazione dei sistemi contabili, prevista nella legge n. 42 del 2009 per le regioni e gli enti locali e parallelamente introdotta in sede di attuazione della legge n. 196 del 2009 per le amministrazioni statali, è un perno fondamentale per coniugare autonomia e responsabilità delle diverse entità che compongono la Repubblica con principi inderogabili di coordinamento e di trasparenza, i quali a loro volta non derivano solo dagli obblighi comunitari, ma anche dalla necessità di superare finalmente tante incrostazioni e arretratezze che hanno contraddistinto nei passati decenni i sistemi contabili degli enti pubblici del nostro paese.

E quindi, oltre alle meritorie innovazioni contenute nello schema di decreto e, ancor di più, nelle proposte emendative maturate durante i lavori della Commissione e accolte dal parere congiunto dei relatori, il vero dato positivo del voto di oggi è che un processo importante di riforma ha inizio. In parte questo processo parte da subito, in parte andrà a regime dal 2014, in seguito ad una fase di sperimentazione di due anni, durante i quali sperimentazioni e innovazioni sostanzialmente coerenti con quelle previste in questo schema di decreto verranno apportate ai sistemi contabili delle amministrazioni statali. Per Regioni ed enti locali, nell'ambito delle procedure previste per l'attuazione della legge n. 42 del 2009, ulteriori decreti correttivi e integrativi potranno chiudere la fase di riforma, anche sulla base dei risultati delle sperimentazioni.

Fra le innovazioni di maggiore rilievo mi limito a ricordarne dieci:

1. un comune piano dei conti integrato, che renderà più agevole e trasparente il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici e la raccordabilità dei conti italiani delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali;

2. la riclassificazione dei bilanci degli enti locali in missioni, programmi e macroaggregati, in coerenza con la riforma del bilancio dello Stato in vigore già da alcuni anni; l'auspicio è, naturalmente, che la sperimentazione consenta, da un lato, di salvaguardare le specificità gestionali

degli enti e degli organismi di livello regionali e locale, e dall'altro lato che la piramide classificatoria che dalle unità elementari va ai macroaggregati e poi ai programmi e alle missioni renda pienamente confrontabili e consolidabili i conti delle amministrazioni locali con quelli delle amministrazioni centrali;

3. l'affiancamento al sistema della contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, che possa garantire una rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico-patrimoniale;

4. la disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili del settore sanitario, caratterizzata da un elevato livello di specificità, anche grazie all'intenso lavoro cominciato fin dal 2006 con il «Patto per la salute»;

5. il miglioramento delle banche dati dei sistemi di informazione statistica della sanità, che permetterà l'avanzamento delle valutazioni di efficienza e di efficacia dei percorsi di cura;

6. il consolidamento dei bilanci degli enti locali con quelli delle società ed entità controllate e partecipate, che permetterà una conoscenza più completa e trasparente dei perimetri di intervento dell'azione pubblica locale e degli eventuali rischi connessi;

7. il raccordo fra costi finanziari, costi standard e fabbisogni standard;

8. le metodologie comuni per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato;

9. l'arricchimento informativo dei documenti di rendiconto, in cui affiancare ai dati finanziari gli indicatori di risultato e i costi e fabbisogni standard;

10. infine, il nuovo principio contabile della competenza finanziaria, che rappresenta l'elemento più interessante della sperimentazione, il quale prevede la registrazione delle entrate e delle spese al momento della nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (attiva o passiva) con imputazione all'esercizio del bilancio pluriennale autorizzatorio in cui l'obbligazione pecuniaria viene a scadenza. Questo nuovo principio dovrebbe permettere alla contabilità pubblica italiana di adeguarsi alle regole europee, modificando le rappresentazioni contabili di quelli che oggi vengono chiamati residui attivi e passivi, con l'obiettivo di una maggiore trasparenza e della evidenziazione certa di ciò che, nel processo di trasformazione degli impegni giuridici in impegni finanziari, è effettivamente diventato debito o credito. Va ricordato che un processo parallelo di sperimentazione in questa direzione è stato introdotto durante l'esame parlamentare dello schema di decreto n. 359 riguardante i bilanci delle amministrazioni statali.

Il gruppo del Partito Democratico dà una valutazione positiva del lavoro svolto da questa Commissione e dai relatori, on. Lanzillotta e on. Simonetti. Valutiamo positivamente l'introduzione di termini certi per l'adeguamento di Regioni ed enti locali ai nuovi principi. Nonostante la natura

eminentemente tecnica del decreto, riteniamo comunque un segnale importante la capacità che il Parlamento ha dimostrato in questa occasione di lavorare con spirito aperto e unitario verso la ricerca di soluzioni positive per il buon funzionamento e l'innovazione delle pubbliche amministrazioni. E annuncia il suo voto favorevole alla proposta di parere.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi;

premesso che l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali costituisce un passaggio fondamentale nella definizione del nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra i diversi livelli di governo, rappresentando la premessa indispensabile per realizzare un sistema di contabilità pubblica idoneo a dare conto degli elementi fondanti la riforma federalista: costi *standard* e costi effettivi delle singole prestazioni e dei servizi pubblici, anche in relazione alle loro caratteristiche qualitative, dinamica di convergenza dei costi, comparabilità dei fenomeni contabili e gestionali dei diversi enti, trasparenza e accessibilità dei dati quali condizioni essenziali per assicurare l'esercizio del controllo democratico da parte dei cittadini sull'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa degli enti territoriali e degli organismi responsabili dell'erogazione dei servizi;

rilevato che:

per conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei bilanci pubblici appare opportuno assicurare l'applicazione di principi contabili generali analogamente configurati da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

in questa prospettiva, la disciplina contenuta nello schema di decreto in esame e quella applicabile alle amministrazioni pubbliche, dopo un congruo periodo di sperimentazione, dovrà presentare la necessaria uniformità;

quanto sopra andrebbe, in particolare, assicurato con riferimento al principio di competenza finanziaria, che dovrebbe presentare un contenuto omogeneo in modo da evitare le complicazioni derivanti dal dover fare riferimento a diverse nozioni di impegno e di accertamento, con riflessi anche sulla nozione di residui;

appare opportuno avviare una sperimentazione relativa alla tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finan-

ziaria definito in termini tali da risultare idoneo a fronteggiare il fenomeno dei residui passivi, quantificare in modo più puntuale l'ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche, nonché di determinare una minore rigidità di bilancio e una maggiore effettività della rappresentazione della gestione;

occorre coordinare le disposizioni dello schema con le modifiche introdotte nella legge di contabilità e finanza pubblica, a seguito dell'approvazione della legge 7 aprile 2011, n. 39;

al fine di garantire l'uniformità degli schemi di bilancio, occorrerà coordinare con quanto previsto nel presente decreto legislativo le disposizioni relative ai bilanci degli enti locali contenute nel disegno di legge in materia di individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative (Carta delle autonomie locali e riordino di enti ed organismi decentrati) e nel disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, attualmente all'esame del Senato;

considerati i pareri espressi dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 359);

ritenuta opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 35, comma 4.;

2) *all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2;

3) *all'articolo 4, comma 2, dopo le parole:* in modo da aggiungere le seguenti: evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché;

4) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: glossari ed evitando: con le seguenti: glossari. E' vietato;

5) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di assumere impegni sui fondi di riserva con le seguenti: assumere impegni sui fondi di riserva;

6) all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «società e altri organismi controllati», con le seguenti: «società controllate e partecipate e altri organismi controllati»;

7) all'articolo 13, comma 2, sopprimere la parola: almeno;

8) all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard.;

9) all'articolo 15, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;

10) sostituire l'articolo 16 con il seguente: Art. 16. - (Flessibilità degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:

a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in

ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti;

conseguentemente, all'articolo 35, comma 4, sostituire le parole da: e le eventuali ulteriori modifiche *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16;

11) *all'articolo 17, comma 3, primo periodo sostituire le parole:* dall'articolo 14 *con le seguenti:* dall'articolo 13;

12) *Dopo l'articolo 34 introdurre il seguente:*

Articolo 34-bis

(Sistemi informativi e statistici della Sanità)

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con Decreto del Ministro della Salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

13) *all'articolo 35, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* dall'emanazione del presente decreto legislativo *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole: dall'emanazione del presente decreto legislativo *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

14) *all'articolo 35, comma 2, primo periodo introdurre le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* entro 90 *con le seguenti:* entro 120;

b) *sopprimere le parole:* anche in deroga alle vigenti discipline contabili;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili.

15) all'articolo 35, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: . Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.

Conseguentemente:

– al medesimo articolo, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

– al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.;

– al medesimo articolo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 150 giorni; inoltre, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, la vigente disciplina contabile».

– al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: n. 42, aggiungere le seguenti: «sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre».

– all'allegato n. 1, sostituire il punto 16, Principio della competenza finanziaria, con il seguente:

Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

16) *all'articolo 35-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 35, comma 4, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

17) *all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

18) *all'articolo 36, aggiungere, in fine, il seguente comma:* 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19) *all'allegato 1, punto 1. Principio della annualità, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

20) al fine di assicurare la trasparenza gestionale ed un effettivo controllo da parte dei cittadini sull'operato delle amministrazioni territoriali, si preveda l'obbligo a carico delle medesime amministrazioni di redigere, sulla base di un apposito schema tipo, un rendiconto annuale semplificato, da divulgare sul sito internet dell'ente, recante una esposizione sintetica del bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura e alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi.;

21) il Governo definisca le modalità più idonee per coniugare il principio della esatta identificabilità delle entrate e delle uscite relative al finanziamento dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 20 con le esigenze di flessibilità degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 16 del presente decreto al fine di evitare un irrigidimento della manovrabilità del bilancio da parte degli enti territoriali; ciò anche per salvaguardare il principio contabile n. 2 sull'unitarietà del bilancio;

22) il Governo definisca le modalità più idonee per estendere l'ambito dei soggetti abilitati all'accesso alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 196 del 2009 e per semplificarne i sistemi di consultazione, prevedendo a tal fine anche l'adozione di schemi standardizzati omogenei, tali da consentire una effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali;

23) detti il Governo, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, anche al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea, le linee guide per l'ado-

zione da parte di regioni ed enti locali di sistemi informativi omogenei ed interoperabili.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se vi siano ragioni che giustificano la previsione di una articolazione dei programmi in macroaggregati diversa da quella contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, che fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) valuti altresì il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 15 individuando la distinzione delle entrate tra ricorrenti e non ricorrenti come autonomo livello classificatorio nell'ambito dei titoli;

c) appare opportuno che il Governo provveda quanto prima a riformare la normativa relativa alla devoluzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di contrastare la formazione di avanzi di bilancio, che, allo stato, immobilizzano una quota rilevante delle risorse a disposizione degli enti territoriali;

d) con riferimento al consolidamento dei bilanci delle società partecipate in quello dell'ente territoriale di riferimento, valuti il Governo le iniziative da adottare nelle fattispecie in cui, tramite il consolidamento, l'ente debba incorporare eventuali perdite di esercizio delle società medesime al fine di individuare le modalità più idonee per assicurare la salvaguardia degli equilibri economico-finanziari dell'ente interessato, anche attraverso l'adozione di piani di rientro articolati su base pluriennale;

e) al fine di una migliore qualità del testo, il Governo dovrebbe procedere ad una complessiva revisione formale dello schema, nonché delle denominazioni in esso contenute, uniformando in particolare quelle riferite ai documenti di bilancio;

f) valuti il Governo l'opportunità di esplicitare nel testo che la sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale avvenga attraverso l'adozione del metodo della partita doppia;

g) valuti il Governo l'opportunità di individuare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, un sistema premiante a favore delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 35 del provvedimento;

h) valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i principi contabili di cui all'allegato 1 dello schema di decreto quelli della trasparenza e della semplicità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 8 giugno 2011

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Interviene il Capitano Paride Minervini, esperto balistico.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, dott.ssa Antonietta Gatti e dott. Alessandro Mancuso.

La seduta inizia alle ore 8,40

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone che la relazione del capitano Minervini sull'esito della missione da questi effettuata, per incarico della Commissione, nei giorni dal 2 al 5 maggio presso il Poligono di Salto di Quirra, si svolga in seduta segreta.

Poichè non si fanno obiezioni così rimane stabilito.

Audizione del Capitano Paride Minervini

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 8,40 e riprendono in seduta pubblica alle ore 9,15).

Comunicazioni del Presidente sui gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Regolamento interno

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, nella seduta del 4 maggio, ha proceduto alla creazione di gruppi di lavoro tematici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 del Regolamento interno, con l'incarico di promuovere l'approfondimento delle materie di loro competenza sulla base dell'istruttoria svolta, di indicare ulteriori soggetti da ascoltare e di produrre documenti di uso interno della Commissione. Ricorda altresì che i gruppi di lavoro, ai quali ovviamente è precluso l'esercizio dei poteri della Magistratura conferito alle Commissioni di inchiesta ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, sono quattro, riguardanti il primo i casi di morte e malattia del personale militare e civile in relazione all'esposizione a fattori dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosione di materiale bellico ed eventuali interazioni; il secondo, i vaccini; il terzo, i poligoni di tiro e il quarto, la normativa.

Propone quindi che i gruppi si riuniscano per una prima seduta mercoledì 15 giugno, con orari differenziati dalle ore 8,30 alle ore 9,30 onde consentire al Presidente di seguire i lavori di ciascuno di essi.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 459 di martedì 7 giugno 2011, seduta n. 291 della Commissione affari costituzionali (1^a), alla pagina 15, seconda riga, dopo le parole «**gli ordini del giorno presentati in Commissione**» inserire le seguenti: «**e gli emendamenti dello stesso senatore D'Alia**».

